

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 3613 e 3614-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE III**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (n. 3614)

### **ALLEGATO 3-II**

#### **PARTE III**

**Dall'articolo 37 all'articolo 44**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti  
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*



## INDICE

### Disegno di legge n. 3613

- articolo 37.....	<i>Pag.</i>	5
- articolo 38.....	»	14
- articolo 39.....	»	24
- articolo 40.....	»	109
- articolo 41.....	»	119
- articolo 42.....	»	128
- articolo 43.....	»	144
- articolo 44.....	»	176



**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)**

**Art. 37.**

**37.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'equilibrio economico finanziario» aggiungere le seguenti: «coerentemente con le risorse che vengono loro assegnate».*

---

**37.2**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 93.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 37.3

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### Respinto

*Al comma 2, sostituire la cifra: «1.000», con la cifra: «3.500».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 66-bis.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.
2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

#### Art. 66-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
  - a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
  - c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 37.4

IOVENE, RIPAMONTI, MARTONE

#### **Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «1.336 milioni».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

#### **Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**37.5**

MASCIONI, VITALI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 184 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56" sono soppresse;

b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo: "La delibera CIPE deve essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall'intesa dello Stato con le Regioni e le Province autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvede con un DPCM"».

**37.0.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. A fare data dal 1° gennaio 2006 i farmaci generici ed i farmaci a brevetto scaduto erogabili in regime di Servizio sanitario nazionale, non sono più soggetti alla quota fissa di compartecipazione alla spesa. Il Ministero della salute attua una campagna informativa al fine di incentivare l'utilizzo di tali farmaci.

2. A fare data dal 1° agosto 2006 i farmaci essenziali già di fascia A e B non sono più soggetti a *ticket*.

3. A fare data dal 1° agosto 2006 la compartecipazione alla spesa attualmente in vigore per le indagini e terapie diagnostiche e le prestazioni di pronto soccorso, sono aboliti».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «3 miliardi».*



*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

**Art. 66-ter.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**37.0.2**

FIRRARELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Il blocco delle assunzioni non applicabile nel caso in cui le aziende ospedaliere sanitarie con la massa salariale disponibile nel capitolo di bilancio riferita al personale nell'anno 2004, procedano alla copertura di nuovi posti atti a garantire i livelli minimi del personale degli ospedali pubblici, indispensabili per la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture».

**37.0.3**

FASSONE, ACCIARINI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge n. 166 del 2002 l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007 in favore della Regione Piemonte. A tal fine la Regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di Regione in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzato all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma la Regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

---

#### **37.0.4**

BUDIN, BORDON, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Versamenti Regione Friuli Venezia Giulia)*

1. Il secondo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Le somme spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, determinate sulla base dei versamenti effettuati nell'ambito del suo territorio, sono versati direttamente alla Regione al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. Entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza è determinato il saldo complessivo delle somme spettanti alla Regione, e sono effettuati i relativi versamenti".

2. Il saldo complessivo delle somme spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale risultante al 31 dicembre 2005, è versato alla Regione in quattro rate annuali di uguale importo a decorrere dall'anno 2006. La percentuale di tali somme, comunque non inferiore al cinquanta per cento, da aggiungersi al tetto dei pagamenti complessivi annui, è determinata in sede di definizione delle regole del patto di stabilità interno.

3. Il saldo riferito all'anno 2005 delle somme spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, è determinato entro il 30 giugno 2006 e viene versato secondo le modalità e i criteri di utilizzo di cui al comma 2».

---

**37.0.5**

BORDON, BUDIN, CADDEO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.**

1. In applicazione dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al numero 1) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sette decimi"».

---

**37.0.6**

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.**

1. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "Otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci decimi"».

---

**37.0.7**

TOMASSINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituita dalla seguente:

*"b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti non deambulanti a causa di patologie appositamente individuate a livello regionale in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale stabilendo le relative modalità di attuazione"».*

*Conseguentemente, alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

**Art. 38.****38.1**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**38.2**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli adempimenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata, a titolo di contribuzione straordinaria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, da ripartire tra le Regioni con le modalità di cui al comma 2 secondo i rispettivi fabbisogni».

---

**38.3**

DANIELI PAOLO, TREDESE, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Respinto***Modificare la rubrica con la seguente: «(Concorso dello Stato alla maggiore spesa del Servizio sanitario nazionale)»;**al comma 1, sostituire le parole: «al ripiano dei disavanzi» con le parole: «alla maggiore spesa»;**al comma 2, tra le parole: «tra le regioni» e le parole: «con decreto del Ministro della salute», inserire le seguenti: «in base al criterio della popolazione residente.».*

---

**38.4**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

**Respinto***Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.000 milioni di*

euro per l'anno 2006, di cui 500 milioni finalizzati al ripiano dei disavanzi degli IRCCS, dei policlinici universitari e delle aziende miste per l'anno 2004».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**38.5**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 2.000 milioni di euro» con le seguenti: «4500 milioni di euro».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti

e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

**Art. 66-ter.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 a 383 sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**38.6**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra le Regioni in base ai seguenti criteri: popolazione residente nella Regione; livelli essenziali di assistenza; pesatura per età della popolazione; tasso di mortalità infantile; densità abitativa; costi strutturali».*

---

**38.7**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---



**38.8**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nel rispetto» inserire le parole: «articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché».*

---

**38.9 (testo 2)**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «conformemente a quanto stabilisce l'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124».*

---

**38.9 (v. testo 2)**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «conformemente a quanto stabilisce l'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124; nella fattispecie le unità sanitarie locali pubblicizzano con grande evidenza la possibilità di rivolgersi alla libera professione intramoenia, senza oneri per il richiedente, qualora i tempi di attesa fissati vengano superati».*

---

**38.10**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Accantonato**

*Al comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».*

---

**38.11**

PASTORE, IZZO

**Accantonato**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pediatri di libera scelta», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche definite con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il*

Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**38.12**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3 e, conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**38.13**

BORDON, BUDIN, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e le Province autonome»;*

*al comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome»;*

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».*

---

**38.14**

GUBERT

**Respinto**

*Nel secondo periodo del comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome»; nel terzo periodo del comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome»; dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente ar-*

ticolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

---

**38.15**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».*

---

**38.16**

MORO

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

---

**38.17**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome».*

---

**38.18**

DI GIROLAMO, VITALI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

---

**38.19**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole: «prescrizioni medesime» con le seguenti: «prescrizioni delle medesime prestazioni».*

---

**38.20**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti» con: «di tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché di tre rappresentanti dei comitati di partecipazione degli utenti, comunque denominati, dove questi esistono e da essi stessi eletti».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**38.21**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

**38.22**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU,  
KOFER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome».*

---

**38.23**

MORO

**Respinto**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome».*

---

**38.24**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome».*

---

**38.25**

DI GIROLAMO, VITALI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

**Respinto**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e alle province autonome».*

---

**38.26**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU,  
KOFER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».*

---

**38.27**

MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

---

**38.28**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

---

**38.29**

VITALI, DI GIROLAMO, MASCONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione».

---

**38.30**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole "secondo la farmacopea ufficiale" è aggiunta la seguente frase: "prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».

---

**38.0.1**

BARATELLA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure a favore dei lavoratori affetti da talassemia maior e drepanocitosi)*

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "in trattamento trasfusionale o con idrossiurea"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**38.0.2**

BETTONI BRANDANI, VITALI, LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Le operazioni di finanza di progetto relative ad interventi di edilizia sanitaria, avviate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, sia per i servizi che per la disponibilità dell'opera sono assoggettate ai fini IVA ad un'aliquota agevolata del 10 per cento».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

**Art. 39.****39.1 (testo 2)**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.*

---

**39.1 (v. testo 2)**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.2**

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, *aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».



**«Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**39.3**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il completamento dei programmi di investimento in strutture sanitarie, già definiti nei piani sottoscritti tra Regioni ed INAIL, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per ripartire le risorse residue».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**39.4**

SERVELLO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi in presidi ospedalieri che abbiano già ottenuto comunicazione di finanziamento e il parere positivo della Direzione Generale della Sanità».*

---

**39.5**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Accantonato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, perdono efficacia, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, nonché relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

1-ter. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1bis, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture per l'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia, nonché per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo n. 67 e successive modifiche.

1-quater. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la perdita di efficacia degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma 1-bis, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata a parte degli interventi previsti corrispondenti al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provin-

cia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi».

---

**39.6 (testo 2)**

TREDESE, DANIELI PAOLO, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Accantonato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'importo di cui all'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 20 miliardi di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.*

---

**39.6 (v. testo 2)**

TREDESE, DANIELI PAOLO, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il limite di spesa annualmente assumibile entro gli importi definiti in tabella D, l'importo di cui all'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 20 miliardi di euro».

---

**39.7**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**39.8**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**39.9**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, PIZZINATO

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per contribuire al potenziamento ed ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Nazionale è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per l'innovazione tecnologica in sanità", con dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,2007 e 2008».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all' 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

---

### 39.10

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, dopo le parole: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

### 39.11

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

---

### 39.12

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'Agenzia per i servizi regionali,» aggiungere le seguenti: «di rappresentanti dei consumatori ed utenti, dei comitati di partecipazione delle associazioni dei diritti, definiti con le modalità di cui all'articolo 38 comma 4».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore

a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 39.13

IL RELATORE

#### Accolto

*Al comma 4, ultimo periodo, e al comma 7, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «emanare».*

---

### 39.14

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CADDEO, DETTORI

#### Respinto

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, gli istituti zooprofilattici sperimentali determinano le dotazioni organiche tenendo conto dell'obbligo di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale e dell'incremento dei servizi agli stessi richiesti in attuazione dei Regolamenti Comunitari e dalle continue emergenze interessanti la sanità pubblica veterinaria. Il potenziamento del numero dei posti in organico, non può comportare una spesa superiore a quella finanziata annualmente con il fondo di dotazione, distribuito dal Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per far fronte alle esigenze derivanti dagli impegni previsti dal presente comma, gli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono autorizzati, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, ad instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

### **39.15**

TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO, FERRARA

#### **Accantonato**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite:

a) le modalità di alimentazione e aggiornamento dalla banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;

b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le Regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della Salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, lettera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.

6-quater. Le aziende che producono o mettono in commercio Italia dispositivi medici, dichiarano mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai me-

dici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti e la sua ripartizione nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'Allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004: pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.

*6-quinquies*. Entro la data di cui al comma *6-quater*, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del ministero della salute su appositi capitoli del Ministero della salute.

*6-sexies*. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma *3-bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.

*6-septies*. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della Salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su appositi capitoli, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni».

---

### **39.16 (testo 3)**

ZANDA, GIARETTA, MORANDO

#### **Accantonato**

*Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di effettuazione della revisione contabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scien-*



tifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

### **39.16 (testo 2) (v. testo 3)**

ZANDA

*Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di effettuazione della revisione contabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, nonché di misurazione e valutazione dei risultati ottenuti dalla gestione dei predetti enti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di qualità, economicità, efficienza ed efficacia dei servizi resi».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

### **39.16 (v. testo 2)**

ZANDA

*Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «effettuazione della revisione contabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, nonché di misurazione e valutazione dei risultati ottenuti dalla gestione dei predetti enti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di qualità, economicità, efficienza ed efficacia dei servizi resi».*

---

### **39.17**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 7, dopo le parole: «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

**39.18**

ZANDA

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**39.19**

SOLIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**39.20**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 8, aggiungere, in fine: «, nonché quelle che non possono essere, erogate per mancanza di strutture adeguate presenti sul territorio regionale».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**39.21**

PIZZINATO, TONINI, GIARETTA

**Accantonato**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni del presente comma non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

**39.22**

GIARETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Dal 1° gennaio 2006 per le persone affette dalla sindrome di Crigler-Najjar, il pagamento delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica è esente da qualsiasi imposta.

Con decreto del Ministero dell'economia sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente norma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000.

---

**39.23**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le

risorse del proprio bilancio, possono stabilire, al fine di un contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nella Regione, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni».

---

**39.24**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 9, dopo le parole: «in regime» aggiungere le seguenti: «di cure domiciliari, nonché in regime».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**39.25**

TATÒ

**Respinto**

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il ter-*

ritorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: diatermia a microonde, trazione vertebrale, ionoforesi».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

### **39.26**

TATÒ

#### **Respinto**

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: ionoforesi».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

---

### **39.27**

TATÒ

#### **Respinto**

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: diatermia a microonde».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000.

---

### **39.28**

TATÒ

#### **Respinto**

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", reintroduce tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: trazione vertebrale».

*Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000.

---

### **39.29**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

#### **Respinto**

*Al punto 9, lettera b), sostituire la parola: «integrativa» con la seguente: «gratuita».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**39.30**

TATÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "convenzionato" aggiungere le seguenti: "o da struttura sanitaria accreditata"».

---

**39.90**

TATÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-ter. Alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, Allegato, dopo le parole: "Depilatori elettrici ed elatronici" aggiungere le seguenti: "Depilatori ad aghi". Dopo le parole: "Laser estetico" aggiungere le seguenti: "di ultima generazione ad esclusione di quelli per la pratica chirurgica tipo CO2, Argon».

---

**39.31**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per la prosecuzione del progetto di assistenza sanitaria domiciliare integrata previsto dall'articolo 53 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A dello stato di previsione del Ministero della salute apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 13.000;  
2007: -  
2008: -

---

### **39.32**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Al comma 14, nel secondo periodo, sostituire le parole: «articoli 6, comma 2» con le seguenti: «articoli 6, comma 3» e la parola: «numero» con la seguente: «capoverso».*

---

### **39.33 (testo 2)**

CUTRUFO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per l'ammodernamento tecnologico del sistema ospedaliero pubblico nelle regioni del Mezzogiorno. Al Fondo sono destinati 950 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Programma straordinario aggiuntivo triennale di alienazione di immobili dello Stato)*

1. È disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per l'alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente per la scelta del contraente e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. I proventi derivanti dall'alienazione affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ove al momento dell'alienazione le unità immobiliari indicate al comma 1 risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni che non possano essere trasferiti, l'Agenzia del demanio stabilisce con l'acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a con-



dizioni di mercato. Il relativo onere, per il primo triennio, è posto a carico dei proventi dell'alienazione.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2006, definisce il programma straordinario aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nel limite massimo complessivo di 4 milioni di metri quadrati, per un valore di almeno 5.100 milioni di euro, da attuare in ragione di 5.100 milioni di euro per l'anno 2006».

*All'articolo 44, comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.590 milioni».*

*Sostituire l'articolo 50, con il seguente:*

**«Art. 50.**

*(Programmi straordinari di ricerca e sviluppo e rifinanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base)*

1. Al fine di consentire la ripresa di competitività del sistema produttivo nazionale, anche in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati programmi straordinari di ricerca e sviluppo e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle attività produttive, entro il 28 febbraio 2006, provvede alla ripartizione delle risorse tra i vari interventi, con esclusione di spese di natura corrente e mediante attualizzazione delle spese di carattere pluriennale.

3. Per il finanziamento degli interventi compresi nei programmi straordinari indicati al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo al quale sono destinati 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

4. Al fine di garantire il migliore sostegno alle attività di ricerca di base, in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma nazionale di ricerca per gli anni 2005-2007, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, istituito dall'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2006».

*Dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 50-bis.**

*(Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio)*

1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e no, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;

d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali e di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle

opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2006, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
- b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse conferite da soggetti privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commis-

sari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. Gli importi assegnati a carico del fondo istituito a norma del comma 5 per la realizzazione degli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo non concorrono al computo delle spese rilevanti per l'applicazione del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 22.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo istituito a norma del comma 5 è stabilita in 750 milioni di euro per l'anno 2006».

#### «Art. 50-ter.

*(Esenzione quinquennale dall'imposta sui redditi in favore delle nuove imprese costituite nelle aree depresse)*

1. I redditi delle nuove imprese costituite, in forma di società per azioni e in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata e di società cooperativa, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nelle medesime aree sono interamente esenti dall'imposta sui redditi delle società per cinque anni dalla loro costituzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di nuove imprese costituite, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006, nelle aree indicate al comma 1, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono interamente esenti dall'imposta sui redditi per cinque anni dalla loro costituzione.

3. L'esenzione prevista dai commi 1 e 2 non è cumulabile con i benefici previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché 62 e 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente dalle nuove imprese indicate ai commi 1 e 2, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, sono ridotti alla metà per cinque anni dalla loro costituzione».

*All'articolo 51, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dallo gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2006 è riconosciuto a tutti i soggetti operanti nei settori manifatturieri e nei servizi collegati l'esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nella misura minima di tre punti percentuali ovvero nella maggiore misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il limite massimo complessivo di spesa di 4500 milioni di euro per il 2006.

2. I settori e servizi collegati, ai quali si applica l'esonero contributivo previsto dal comma 1, sono individuati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CIPE può altresì aumentare la misura percentuale dell'esonero entro il limite di spesa indicato nello stesso comma 1».

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Concordato preventivo per l'anno 2006)*

1. Nelle more della progressiva applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che disciplinano la pianificazione fiscale concordata, è istituito un concordato preventivo per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2006.

2. L'osservanza degli obblighi fiscali derivanti dall'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

3. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, con esclusione di coloro che:

a) non erano in attività alla data del 31 dicembre 2003;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004; non si tiene conto dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 o per quello in corso al 10 gennaio 2006; sono comunque ammessi coloro che si siano avvalsi del concordato preventivo previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo d'impresa o di lavoro autonomo di 3.000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2004 almeno del 10 per cento e il relativo reddito almeno del 9 per cento, anche a seguito di adeguamento nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per il periodo d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso allo gennaio 2004 l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota dell'8 per cento. L'aliquota è, invece, dell'11 per cento per i soggetti indicati all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità indicate al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimo reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati alla parte eccedente il minimo reddituale.

8. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'im-

posta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. Per il periodo d'imposta soggetto a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base:

a) all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Per il medesimo periodo d'imposta indicato al comma 9, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.

11. Il contribuente che non soddisfa le condizioni prescritte al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi. In questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici indicati al comma 2;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi indicati al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili; in quest'ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni prescritte al comma 4.

12. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale si applica alle operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è approvato il modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, definisce le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

13. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.

14. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 10 gennaio e il 16 marzo 2006. Con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.

15. Gli acconti d'imposta dovuti per l'anno 2007 dai soggetti che aderiscono al concordato preventivo sono calcolati sugli importi concordati a norma del comma 4.

16. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione del presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della presente legge».

*All'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 143.000.

### **39.33 (v. testo 2)**

CUTRUFO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per l'ammodernamento tecnologico del sistema ospedaliero pubblico nelle regioni del Mezzogiorno. Al Fondo sono destinati 950 milioni di euro per l'anno 2006».



*Conseguentemente dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Programma straordinario aggiuntivo triennale di alienazione di immobili dello Stato)*

1. È disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per l'alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente per la scelta del contraente e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. I proventi derivanti dall'alienazione affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ove al momento dell'alienazione le unità immobiliari indicate al comma 1 risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni che non possano essere trasferiti, l'Agenzia del demanio stabilisce con l'acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a condizioni di mercato. Il relativo onere, per il primo triennio, è posto a carico dei proventi dell'alienazione.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2006, definisce il programma straordinario aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nel limite massimo complessivo di 4 milioni di metri quadrati, per un valore di almeno 11800 milioni di euro, da attuare in ragione di 5100 milioni di euro per l'anno 2006, di 1800 milioni di euro per l'anno 2007 e di 4900 milioni di euro per l'anno 2008».

*All'articolo 44, comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.590 milioni».*

*Sostituire l'articolo 50, con il seguente:*

**«Art. 50.**

*(Programmi straordinari di ricerca e sviluppo e rifinanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base)*

1. Al fine di consentire la ripresa di competitività del sistema produttivo nazionale, anche in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati programmi straordinari di ricerca e sviluppo e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle attività produttive, entro il 28 febbraio 2006, provvede alla ripartizione delle risorse tra i vari interventi, con esclusione di spese di natura corrente e mediante attualizzazione delle spese di carattere pluriennale.

3. Per il finanziamento degli interventi compresi nei programmi straordinari indicati al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo al quale sono destinati 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Al fine di garantire il migliore sostegno alle attività di ricerca di base, in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma nazionale di ricerca per gli anni 2005-2007, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, istituito dall'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per 750 milioni di euro per l'anno 2006».

*Dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 50-bis.**

*(Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio)*

1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e no, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;

d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali e di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttorie e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2006, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
- b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse conferite da soggetti privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. Gli importi assegnati a carico del fondo istituito a norma del comma 5 per la realizzazione degli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo non concorrono al computo delle spese rilevanti per l'applicazione del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 22.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo istituito a norma del comma 5 è stabilita in 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

#### **«Art. 50-ter.**

*(Esenzione quinquennale dall'imposta sui redditi in favore delle nuove imprese costituite nelle aree depresse)*

1. I redditi delle nuove imprese costituite, in forma di società per azioni e in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata e di società cooperativa, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2008, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nelle medesime aree sono interamente esenti dall'imposta sui redditi delle società per cinque anni dalla loro costituzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di nuove imprese costituite, dalla data di entrata in vigore

della presente legge fino al 31 dicembre 2008, nelle aree indicate al comma 1, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono interamente esenti dall'imposta sui redditi per cinque anni dalla loro costituzione.

3. L'esenzione prevista dai commi 1 e 2 non è cumulabile con i benefici previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché 62 e 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente dalle nuove imprese indicate ai commi 1 e 2, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, sono ridotti alla metà per cinque anni dalla loro costituzione».

*All'articolo 51, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2008 è riconosciuto a tutti i soggetti operanti nei settori manifatturieri e nei servizi collegati l'esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nella misura minima di tre punti percentuali ovvero nella maggiore misura determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il limite massimo complessivo di spesa di 4500 milioni di euro per il 2006, di 4100 milioni di euro per il 2007 e di 4300 milioni di euro per il 2008.

2. I settori e servizi collegati, ai quali si applica l'esonero contributivo previsto dal comma 1, sono individuati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CIPE può altresì aumentare la misura percentuale dell'esonero entro il limite di spesa indicato nello stesso comma 1».

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Concordato preventivo per gli anni 2006 e 2007)*

1. Nelle more della progressiva applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che disciplinano la pianificazione fiscale concordata, è istituito un concordato preventivo per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2006 e per il successivo.

2. L'osservanza degli obblighi fiscali derivanti dall'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

3. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, con esclusione di coloro che:

a) non erano in attività alla data del 31 dicembre 2003;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004; non si tiene conto dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 o per quello in corso al 10 gennaio 2006; sono comunque ammessi coloro che si siano avvalsi del concordato preventivo previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo d'impresa o di lavoro autonomo di 3.000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2004 almeno del 10 per cento e il relativo reddito almeno del 9 per cento, anche a seguito di adeguamento nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi minimi concordati per il 2006 almeno dell'11 per cento e il reddito minimo concordato riferito al 2006 almeno del 10 per cento, anche a seguito di adeguamento nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è su-

bordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso allo gennaio 2004 l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota dell'8 per cento. L'aliquota è, invece, dell'11 per cento per i soggetti indicati all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2004 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità indicate al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimo reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati alla parte eccedente il minimo reddituale.

8. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base:

a) all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Per i medesimi periodi d'imposta indicati al comma 9, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.

11. Il contribuente che non soddisfa le condizioni prescritte al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi. In questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici indicati al comma 2;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi indicati al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili; in quest'ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni prescritte al comma 4.

12. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale si applica alle operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è approvato il modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, definisce le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

13. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.

14. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 10 gennaio e il 16 marzo 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.

15. Gli acconti d'imposta dovuti per l'anno 2007 dai soggetti che aderiscono al concordato preventivo sono calcolati sugli importi concordati a norma del comma 4.

16. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione del presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si ap-



plica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della presente legge».

*All'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 143.000;

2007: + 143.000;

2008: + 143.000.

---

### 39.34

BAIO DOSSI, GAGLIONE

#### Respinto

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per l'assistenza farmaceutica ai malati di Alzheimer è destinato per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 la somma 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

### 39.35

BAIO DOSSI, GAGLIONE

#### Respinto

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson, per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2006-2008».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

### **39.36**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. A partire dal 1° gennaio 2006, i diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sull'assistenza, l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 è riconosciuta dalla nascita, su richiesta, alle persone con Sindrome di Down».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

### **39.37**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per le persone con sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'art. 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la pensione di reversibilità è cumulabile con redditi da lavoro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

**39.38**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di promuovere un programma nazionale di odontoiatria sociale, è destinato alle Regioni uno stanziamento di 500.000.000 di euro finalizzati al funzionamento degli ambulatori odontoiatrici delle Asl, relativamente ai servizi di ortodonzia e protesi, per l'acquisto di attrezzature. Un ulteriore stanziamento di 600.000.000 di euro è destinato alle Regioni per l'erogazione in convenzione, da parte di specialisti odontoiatri esterni alle Asl, di prestazioni di ortodonzia e protesi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**39.39**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2006 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

**39.40**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), numero 2), della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l'anno 2006, sui prodotti garantiti secondo gli *standards* delle organizzazioni esterne di certificazione del Fairtrade Labelling, e sui prodotti importati secondo la Carta italiana dei criteri sulla commercializzazione equo solidale, l'aliquota di imposta sul valore aggiunto è fissata al 10 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

**39.41**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. I cittadini affetti da patologie croniche con esigenze di continue terapie ed esami clinici in ospedale possono usufruire del servizio di trasporto con auto ambulanze a carico del Servizio Sanitario Nazionale».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.*

**39.42**

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, NOCCO, FASOLINO, DETTORI, BONATESTA, TOFANI, PIZZINATO, GIARETTA, FERRARA

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;  
2007: - 50.000;  
2008: - 50.000.

**39.43**

CHIUSOLI, ZAVOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, PIZZINATO

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dagli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dall'articolo 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000.

---

**39.44**

LAURO

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

**39.45**

IZZO

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati da una applicazione del combinato disposto

degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

### **39.46**

FABRIS, MARINO

#### **Accantonato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

### **39.47**

CICCANTI, TAROLLI

#### **Accantonato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

**39.48**

FABBRI

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente comma:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.200;  
2007: - 1.200;  
2008: - 1.200.

---

**39.49**

LAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4 comma 4, della legge 24 ottobre 2000 n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.50**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---



**39.51**

MARINI, BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO, CREMA, MANIERI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per il quale il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4 comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.52**

TOMASSINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli. 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.53**

FABRIS, MARINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.54**

DELOGU, FLORINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli

articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.55**

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.56**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.57**

BATTISTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

---

**39.58**

FASOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

**39.59**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di dare attuazione alla legge 323 del 24 ottobre 2000, il Governo emana, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del settore termale».

**39.60**

TOMASSINI, IZZO

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:*

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica nonché per potenziare gli interventi volti a sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

**39.61**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica, nonché per potenziare gli interventi volti a sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 549 del 1995».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

**39.62**

PIANETTA, FERRARA

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di migliorare l'offerta sanitaria e per interventi finalizzati a investimenti sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008 a titolo di finanziamento da parte dello Stato a favore della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor».

*Conseguentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10 milioni;  
2007: - 10 milioni;  
2008: - 5 milioni.

---

**39.63**

BARELLI, FERRARA

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma».

*Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2006: - 1.000.

---

**39.64**

IZZO

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.65**

TOMASSINI

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.66**

CICCANTI, TAROLLI

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.67**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, PIZZINATO

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.68**

CARRARA, BIANCONI

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.69**

FASOLINO

**Accantonato***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.70**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.71**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

**Accantonato**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

---

**39.72**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la parola: "dell'avviso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

---

**39.73**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 16-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

**39.74**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

**Respinto***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le competenze delle ASL in ordine al parere per il rilascio del permesso di costruire sono trasferite ai comuni che le esercitano attraverso i propri uffici tecnici, ovvero attraverso lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 380, ove istituito, nell'ambito dello stesso procedimento per il rilascio del permesso di costruire».

**39.75**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Alle confezioni delle soluzioni perfusionali parentali e per dialisi non dispensabili direttamente al pubblico non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39».



**39.76**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa».

---

**39.77**

BOLDI, TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa».

---

**39.78**

GIARETTA, BAIO DOSSI, MONTICONE, D'ANDREA, DETTORI

**Respinto***Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, per l'estensione a tutto il territorio nazionale del servizio di "114 Emergenza Infanzia"».

---

**39.79**

CHIRILLI

**Respinto***Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "gli psicologi," sono inserite le seguenti: "i pedagogisti"».

---

**39.0.1 (testo 2)**

D'ANDREA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CAVALLARO, COVIELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure a sostegno del sistema sanitario nazionale nelle aree montane)*

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e ai fini di accedere al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nell'adozione dei criteri per la dotazione media dei posti-letto per acuti e per la riabilitazione nei comuni montani, possono derogare alla legislazione vigente e allo scopo stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media *pro-capite* con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della peculiare caratteristica territoriale, della bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse finanziarie aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nelle aree di cui al comma 1, il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

**39.0.1 (v. testo 2)**

D'ANDREA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, CAVALLARO, COVIELLO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure a sostegno del sistema sanitario nazionale nelle aree montane)*

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e ai fini di accedere al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nell'adozione dei criteri per la dotazione media dei posti-letto per acuti e per la riabilitazione nei comuni montani, possono derogare alla legislazione vi-

gente e allo scopo stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media *pro-capite* con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della peculiare caratteristica territoriale, della bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse finanziarie aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nelle aree di cui al comma 1, il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di euro annui, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 66, comma 29-*bis*.».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-*bis*. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

---

### **39.0.2**

MASCIONI, VITALI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, ROTONDO, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-*bis*.**

*(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)*

1. A seguito della ricognizione effettuata delle Regioni sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze, relative agli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è autorizzata la spesa di 158,634 milioni di euro annui a decorrere dal 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 158,634 milioni di euro annui».

**39.0.3**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, GASBARRI, GUERZONI, D'ANDREA, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Contratti di formazione per i medici specializzandi)*

1. In attuazione della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di contratti di formazione per i medici specializzandi, è prevista per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008 una quota pari a 350 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**39.0.4**

ROTONDO, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, STANISCI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti)*

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati o emoderivati infetti, nonché talassemici e soggetti affetti da specifiche patologie diverse dall'emofilia, ma ad essa sostanzialmente assimilabili per il carattere di cronicità e per l'obbligatorietà dei trattamenti sanitario che hanno causato l'infezione, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**39.0.5**

MASCIONI, VITALI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, ROTONDO, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)*

1. Per il pagamento degli indennizzi arretrati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di 116,611 milioni di euro, per ciascuno degli anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 116,611 milioni di euro annui».

**39.0.6**

LONGHI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Interventi a favore dei servizi psichiatrici)*

1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento

dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

---

**39.0.7**

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «con effetti permanenti» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i soggetti affetti da sordomutismo.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

**39.0.8**

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, MACONI, FALOMI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA, MARINO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.



**39.0.9**

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi)*

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

**39.0.10**

DI GIROLAMO, MASCIONI, VITALI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Fondo per la Non Autosufficienza)*

1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito, presso il Ministero della salute, con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale socio sanitaria, da apposite Unità Multidisciplinari costituite dalle Aziende sanitarie locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, regioni e autonomie locali nell'intesa richiamata al comma 2».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

### **39.0.11**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PIZZINATO

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche nel settore della Medicina penitenziaria a, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione per la Medicina penitenziaria", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori terminano entro il 31 dicembre 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: -  
2008: -

---

**39.0.12**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica)*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute si avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, modificare gli importi come segue:*

2006: - 6.000;

2007: - 6.000;

2008: - 6.000.

**39.0.13**

MANZIONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991).*

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico

1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della Salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2009, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa Previdenziale ENPAM e Quota Fissa B. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo dell'1 per cento.*

---

**39.0.14 (testo 2)**

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO  
**Accantonato**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modalità di liquidazione dei danni da trasfusioni)*

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:*

2006: - 600;

2006: - 500;

2006: - 500.

---

**39.0.14 (v. testo 2)**

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modalità di liquidazione dei danni da trasfusioni)*

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi

etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

### **39.0.15**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per i risarcimenti alle vittime di infezioni da emoderivati e talassemici)*

1. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità» dell'unità previsionale di base 1.2.12 – indennizzi alle vittime di infezioni da emoderivati dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 «decreto legge n. 89 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici che avessero instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1, entro i limiti delle somme residue.».

### **39.0.16**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Abusivo esercizio di una professione e suo favoreggiamento)*

1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è l'iscrizione al relativo albo è

punito con la confisca immediata degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché con la reclusione da sei mesi a due anni o con 1 multa da dodicimila a sessantamila euro;

2. Se l'imperizia o negligenza di colui che esercita in modo abusivo la professione in ambito medico o odontoiatrico causa una lesione o il decesso della persona, il fatto è punito con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di sei anni; la pena è aggravata se raggiri e artifizii sono usati nei confronti dei pazienti;

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a chiunque favorisca o consenta l'esercizio abusivo di una professione mediante l'uso del proprio nome, del proprio titolo e della propria attività; in tal caso si procede al sequestro immediato degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché alla loro confisca in caso di reato accertato.

4. Ove l'attività di odontoiatria sia esercitata da medico in possesso di abilitazione, privo di iscrizione all'albo degli odontoiatri, il fatto è punito con una sanzione amministrativa di dodicimila euro e l'obbligo di iscrizione al relativo albo entro novanta giorni dalla scoperta del fatto. Sono fatte salve dalla disposizioni del presente comma le prestazioni rese in situazioni d'urgenza accertabile».

---

### **39.0.17**

SALZANO, TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Norme in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

Gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno un anno con atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina da quella per la quale è stato assunto».

---

**39.0.18 (testo 2)**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Accantonato***Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Accordi di programma e misure di incentivazione degli investimenti in produzione ricerca e sviluppo del settore farmaceutico)*

1. Con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premio di prezzo (premium price) che non è computabile ai fini del meccanismo di rimborso, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 48, comma 5, lettera c) ed f) e dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 articolo 7.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al *marketing*; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

3. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

4. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono abrogate.



5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *f*) della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché con le ulteriori risorse, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, da stabilirsi a carico delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, in sede di espressione dell'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sono a concorrenza dell'importo necessario.*

### **39.0.18 (v. testo 2)**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Accordi di programma e misure di incentivazione degli investimenti in produzione ricerca e sviluppo del settore farmaceutico)*

1. Con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premio di prezzo (premium price) che non è computabile ai fini del meccanismo di rimborso, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 48, comma 5, lettera *c*) ed *f*) e dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 articolo 7.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione

dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

3. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

4. All'articolo 58, comma 2, lettera *f*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono abrogate.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *f*) della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché con le ulteriori risorse, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, da stabilirsi a carico delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, in sede di espressione dell'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni».

---

### **39.0.19**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della salute definisce gli accordi di programma con le industrie farmaceutiche al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed inno-

vazione e sviluppo. Gli accordi costituiscono base strategica triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico».

---

### **39.0.20**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno tre Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

2. È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativi, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».

---

**39.0.21 (testo 2)**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO  
**Accantonato**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Alleanza ospedali italiani nel mondo)*

1. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004».

*Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:*

2006: - 219;  
2007: - 500;  
2008: - 500.

**39.0.21 (v. testo 2)**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Alleanza ospedali italiani nel mondo)*

1. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004».

**39.0.22 (testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Contributo associativo in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea)*

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio».

*Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:*

2006: - 50;

2007: - 50;

2008: - 50.

**39.0.22 (v. testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Contributo associativo in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea)*

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per cia-

scuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio».

---

### 39.0.23

Izzo

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Trasformazione dell'Istituto Nazionale per le malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma in Istituto Superiore per le malattie infettive e le emergenze infettivologiche (ISMI))*

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti volti a fronteggiare i rischi derivanti dalla comparsa e diffusione di patologie infettive connessi alla sicurezza nazionale, nonché per incrementare le attività di preparazione e risposta, anche rapida, alle emergenze infettivologiche, l'Istituto Nazionale per le malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma (IRCCS), è trasformato in Ente di ricerca di diritto pubblico a carattere nazionale, dotato di autonomia scientifica, clinica, organizzativa, amministrativa e contabile, denominato "Istituto Superiore di Malattie Infettive e le Emergenze Infettivologiche" (ISMI), sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.

2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si provvede all'organizzazione dell'Istituto Superiore di Malattie Infettive e le Emergenze Infettivologiche, di cui al comma 1.

3. Nelle more del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della salute nomina un Commissario straordinario ed un Direttore generale, per il periodo di tre anni, con i compiti, rispettivamente, dell'azione di indirizzo e gestione dell'Istituto».

---

**39.0.24**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:***«Art. 39-bis.***(Riconoscimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise quale Ente di rilievo nazionale)*

1. In attuazione dell'accordo di programma tra il Ministero della salute e la regione Abruzzo del 29 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle Istituzioni pubbliche e private e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e delle materie ad esse correlate, in particolare nel bacino mediterraneo e dei Balcani, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministero della salute per le attività comunitarie internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le regioni Abruzzo e Molise, in sostituzione della vigente disciplina, provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Istituto.

2. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Ministero della salute assegna all'Istituto Zooprofilattico l'importo di euro 2.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 2.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando quanto ad euro 600.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ad euro 300.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad euro 600.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e ad euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**39.0.25**

GRILLOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

Le Istituzioni a scopo non lucrativo che, in regime di accreditamento e convenzione, a norma dell'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo n. 229/1999 concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle ad esse equiparate alla realizzazione del sistema pubblico di welfare in materia sanitaria e assistenziale ai fini fiscali sono equiparate agli enti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 621 del 1973».

**39.0.26**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Delega al Governo per la riforma della disciplina degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri)*

1. Il Governo, con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato a riformare la legge 24 luglio 1985, n. 409, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine e della Federazione al Presidente dell'Albo con maggior numero di iscritti;

b) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e relativo regolamento di esecuzione».



**39.0.27**

TREDESE, FERRARA, FASOLINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 2, lettera *b*) alla fine del periodo, dopo la parola "dell'avviso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

**39.0.28**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:***«Art. 39-bis.**

*(Disposizione interpretativa in materia di formazione del personale sanitario)*

1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico della riabilitazione e della prevenzione, ai fini dell'esercizio professionale, è esclusivamente di livello universitario.

2. I corsi di studio attivati successivamente al termine di cui all'articolo 6, del comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni non abilitano all'esercizio di alcuna professione sanitaria».

**39.0.29**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, PIZZINATO

**Respinto***Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

"6-ter. - (*Fabbisogno di personale sanitario*). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sentiti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, sancisce con uno o più Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché alle professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 e ai laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e sociosanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La programmazione annuale da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca delle immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e alle scuole di formazione specialistica è vincolata al predetto fabbisogno.

2. A tali fini gli Accordi di cui al comma 1 tengono conto di:

- a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
- b) modelli organizzativi dei servizi;
- c) offerta di lavoro;
- d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della salute i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad

acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti».

---

**39.0.30**

TREDESE, FERRARA, FASOLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

---

**39.0.31 (testo 2)**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di spesa farmaceutica)*

1. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*), inserire la seguente lettera:

"*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento, prevedendo, in fase di prima applicazione, che la riduzione del prezzo, temporaneamente fissata nell'anno 2006, sia pari al 5,1 per cento, a compensazione della maggiore spesa 2005".

2. Ferme restando le competenze del Ministero della salute per l'aggiornamento delle tariffe concernenti prestazioni dell'Agenzia italiana del farmaco alla data di entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a partire dall'anno 2006, per le ulteriori prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco».

---

**39.0.31 (v. testo 2)**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di spesa farmaceutica)*

1. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*), inserire la seguente lettera:

"*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento, prevedendo, in fase di prima applicazione, che la riduzione del prezzo, temporaneamente fissata nell'anno 2006, sia pari al 5,1 per cento, a compensazione della maggiore spesa 2005".

2. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2006, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere dell'SSN per l'assistenza farmaceutica extraospedaliera complessiva, compresa quella erogata attraverso la fornitura di farmaci a distribuzione diretta, è fissata, in sede di prima applicazione al 14,2 per cento come tetto di spesa a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto di uno specifico flusso informativo, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale, attuato a decorrere dal 30 giugno 2006, sulla base di un decreto del Ministro della salute, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

3. Ferme restando le competenze del Ministero della salute per l'aggiornamento delle tariffe concernenti prestazioni dell'Agenzia italiana del farmaco alla data di entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a partire dall'anno 2006, per le ulteriori prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco».

---

### **39.0.32**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di tessera sanitaria)*

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "Per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo attuato è adeguato in base alla presente disposizione"».

---

### **39.0.33**

VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Alla fine del comma 10 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236 è aggiunto il seguente testo: "Per le regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione verso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il

protocollo eventualmente attuato viene adeguato in base alla presente disposizione"».

---

### 39.0.34

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 169 le parole da: "anche al fine di garantire che le modalità di erogazione" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "anche al fine di promuovete a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il cui contenuto è definito con DPCM, con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli standard di riferimento relativi ai livelli essenziali di assistenza";

b) il comma 170 è sostituito dal seguente: "Per garantire la congruità del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il cui contenuto è definito con DPCM, sono individuate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali e delle prestazioni della mobilità interregionale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi standard di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate e tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell'assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalla singole Regioni non possono comportare disequilibri a carico delle risorse sanitarie delle stesse e maggiori oneri a carico dello Stato. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe"».

---

**39.0.35**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Respinto**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Investimenti immobiliari INAIL)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449 è sostituito dal seguente:

"449. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale".

2. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».

**39.0.36**

TREDESE, SALZANO, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di emergenza per l'influenza aviaria)*

All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*c)* stipulare contratti triennali per n. 30 consulenti di studio e ricerca che operino nel Centro Nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, a gravare, senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio stanziato dal decreto-legge 29

marzo 2004, n. 81 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».

---

**39.0.37**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Immobili Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)*

1. All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, è estesa dal 1° gennaio 2006 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 224 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e periferiche, che con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono trasferiti al patrimonio dell'ISPESL».

---

**39.0.38**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disciplina del leasing nelle opere pubbliche)*

1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.

2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le moda-



lità previste dall'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche alle quali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.

7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera, del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.

9. Se lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'Amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.

10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.

11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegna l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciolga anticipata mente il contratto di leasing.

12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla riconsegna della stessa all'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.

13. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l'area stessa all'Amministrazione.

14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.

15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice della proprietà superficaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.

16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.

17. L'aggiudicatario da inizio ai lavori per l'esecuzione ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla regolamentare, vigente.

18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone nominativi all'Amministrazione aggiudicatrice.

19. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.

20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatane dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pe-

ricolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le imprese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.

21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.

22. L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.

23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.

24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi, difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.

25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'Amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.

26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.

27. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.

28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'Amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.

29. Se l'Amministrazione aggiudicatrice non dà inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'Amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.

30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.

31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.

32. Dopo l'accettazione dell'opera l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.

33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.

34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.

35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.

37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice».

---

**Art. 40.****40.1**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le modifiche alle specifiche tecniche di cui al precedente periodo sono strutturate in modo tale da garantire che nella formula di calcolo delle quote di cui al comma 2 siano adeguatamente computati i parametri della popolazione residente, della dimensione geografica, della pesatura per età della popolazione e della complessità strutturale dell'offerta sanitaria».*

---

**40.8**

IL RELATORE

**Accantonato**

*Al comma 1, è soppresso il secondo periodo.*

*al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto», sono aggiunte le seguenti: «, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto,».*

*al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*«d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001-2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma 3" e dopo le parole: "addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005"».*

---

**40.2**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**40.3**

VITALI

**Respinto**

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione si garantiscono i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, in applicazione dell' articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e i trasferimenti a compensazione della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito conseguito dalla tassa automobilistica, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con assunzione a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 477.747.522,73. Alla ripartizione fra le regioni si provvede con decreto del Ministro dell'economia e finanze, predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'anno 2006 saranno erogate le somme relative alle annualità 2003, 2004 e 2005».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**40.4**

VITALI

**Respinto**

*Al comma 3, lettera b), le parole: «Per il periodo 2001-2005» sono sostituite con le seguenti: «fino all' anno successivo all'attuazione delle*

aliquote definitive di cui all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» e nella lettera e) le parole: «per gli anni 2004 e 2005» sono sostituite con le parole: «fino all' anno successivo all'attuazione delle aliquote definitive di cui all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

#### 40.5

IL RELATORE

##### Ritirato

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «"addizionale regionale all'IRPEF" sono inserite le seguenti:» e, dopo le parole: «0.5 per cento» inserire le seguenti: «" sono inserite le seguenti: "».*

#### 40.6

VITALI

##### Respinto

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. La Cassa Depositi e Prestiti S.P.A è autorizzata ad effettuare alle regioni a statuto ordinario nel corso dell' anno 2006 anticipazioni delle somme dovute alle stesse regioni in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 con oneri finanziari a carico dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006 sono definite le modalità di concessione, erogazione e recupero delle anticipazioni della Cassa depositi e Prestiti S.P.A.

4-bis. Nell'articolo 3 comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente" sono soppresse, e la parola: "momentanea" è sostituita con la parola "temporanea"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

##### «Art. 66-bis.

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 16 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

---

**40.100**

IL RELATORE

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 5.*

---



**40.7**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 6, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ai fini».*

---

**40.0.1**

GRILLOTTI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Interventi nel settore farmaceutico)*

1. All'articolo, comma 5, lettera *f*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

---

**40.0.2**

TAROLLI, CICCANTI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Interventi nel settore farmaceutico)*

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

---

**40.0.3**

IZZO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Interventi nel settore farmaceutico)*

1. All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

**40.0.4**

CICCANTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni per il settore dei farmaci di automedicazione)*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2005 n.149 le parole: "nel mese di gennaio di ogni anno dispari" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2007".

2. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio compe-

tente dell' Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l' autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

3. È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

---

#### **40.0.5**

ASCIUTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l' articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Erogazione diretta di medicinali)*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell' articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituita dalla seguente:

"*b*) assicurare l' erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti non deambulanti a causa di patologie appositamente individuate a livello regionale in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, stabilendo le relative modalità di attuazione"».

---

#### **40.0.6**

FERRARA, IZZO

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Federalismo amministrativo)*

1. Entro il mese di febbraio di ogni esercizio finanziario, con uno o più accordi in sede di Conferenza unificata, è definita la programmazione dei conferimenti delle funzioni amministrative da attribuire alle regioni e

agli enti locali e delle relative risorse sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. I predetti accordi individuano le funzioni e stabiliscono tempi e modalità dei relativi conferimenti secondo principi di gradualità e modularità e tenendo conto della generale compatibilità finanziaria e degli stanziamenti previsti nel bilancio delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad adeguare le proprie attività ed i propri bilanci al fine di far fronte agli impegni presi.

2. Per l'anno 2006 le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi già formalizzati ed a quelli *in itinere* nei tavoli tecnici del federalismo amministrativo, nei settori della sanità, attività produttive, istruzione, infrastrutture e trasporti, agricoltura».

---

#### **40.0.7**

PASTORE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. Al personale medico-odontoiatrico di cui all'articolo 51 comma 5 del CCNL-Università quadriennio normativo 1998-2001 accordo 9 agosto 2000 sono riconosciute anche funzioni di attività didattica senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

---

#### **40.0.8**

FALCIER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

*Conseguentemente alla tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000:

---

**40.0.9**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN, FASOLINO, MARINO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni relative alla Sindrome post-polio)*

1. La sindrome post polio, in quanto patologia complessa da pregressa poliomielite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, di cui al comma 1, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul territorio.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della sindrome post polio, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle cellule staminali.

4. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici della sindrome post polio.

5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a predisporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e al loro *screening*, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.*

**40.0.10**

Izzo

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. La thalidomide, in quanto malattia complessa è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la thalidomide e i suoi effetti tardivi tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni».

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 25.000;  
2007: - 25.000;  
2008: - 25.000.

---

**Art. 41.****41.1**

FERRARA, SAMBIN

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

«3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87».

**41.0.1**DE PETRIS, DE ZULUETA, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).*

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma i corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dallo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 10 gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione; la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero



dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

#### **41.0.2**

EUFEMI, SALERNO

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è così sostituito:

«Art. 26. - (*Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale*). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli simili operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 18 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

4. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 18 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

*a*) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917;

*b*) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

*c*) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sotto stanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 73.

6. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 18 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 18 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato indivi-

duati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».

### 41.0.3

FALCIER

#### Respinto

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. In deroga a quanto previsto dall'ultima parte del presente comma, e in precedenza dall'ultima parte del comma 7-ter dell'articolo 76 del presente decreto nel testo in vigore in vigore sino al 31-12-2003, e in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la mancata separata indicazione nelle singole dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2002-2003-2004 delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 del presente articolo e in precedenza di cui al comma 7-bis dell'articolo 76 del presente decreto nel testo in vigore in vigore sino al 31 dicembre 2003, non comporta la loro indeducibilità, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni indicati nella prima parte del presente comma, e in precedenza nella prima parte del comma 7-ter dell'articolo 76 del presente decreto nel testo in vigore in vigore sino al 31 dicembre 2003, ed è sanzionata in tutti i casi ed ad ogni effetto, mediante il versamento di una somma determinata in misura doppia della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 471 per ciascun periodo di imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione"».

*Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

**41.0.4 (testo 2)**

CASTELLANI, MAGISTRELLI, DI GIROLAMO, CAVALLARO, BASTIANONI, ANGIUS,  
BRUTTI Paolo

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Regolarizzazione fiscale dei soggetti delle regione Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

**41.0.4 (v. testo 2)**

CASTELLANI, MAGISTRELLI, DI GIROLAMO, CAVALLARO, BASTIANONI, ANGIUS,  
BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Regolarizzazione fiscale dei soggetti delle regione Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, en-

tro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

*Consequentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 80 per cento"».

---

#### **41.0.5**

FALCIER

#### **Dichiarato inamissibile**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "sostitutive di mense aziendali", sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi"».

---

#### **41.0.6**

EUFEMI

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. Per le società, la cui attività esclusiva consiste nell'acquisto e cessione di unità immobiliari, si applica una imposta sostitutiva pari al 43 per cento del reddito imponibile societario, per gli utili che derivano dalla cessioni di immobili il cui acquisto è avvenuto entro dodici mesi precedenti alla stipula del contratto di vendita».

---

**41.0.8**

MARANO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Agli edifici per i quali è stata inoltrata la domanda di condono ai sensi della legge n. 308 del 2004, si estendono le norme sul condono edilizio ai sensi della legge n. 269 del 2003.

2. Per le costruzioni ultimate entro il 30 settembre 2004, i termini per la presentazione delle domande di condono ambientale ed edilizio sono prorogati fino al 31 dicembre 2007».

**41.0.9**

MARANO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Le norme previste dalla legge n. 269 del 2003 concernente il condono edilizio, si applicano anche agli edifici fabbricati con la sola struttura in cemento armato».

**41.0.10 (testo 2)**

BARELLI, IZZO, TAROLLI, MARINO, MUZIO, PIZZINATO, SALERNO, PAGLIARULO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"La pubblicità, realizzata dai soggetti di cui al comma 1, all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche e non visibile dall'esterno con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrispettivi.*

---

#### **41.0.10 (v. testo 2)**

BARELLI

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

‘La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507’.

È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

*Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrispettivi.*

---

**Art. 42.****42.1**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

**Accantonato***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**42.2**

MARINI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere l'articolo 42.***42.3**

MUGNAI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere l'articolo.*



**42.4**

MONTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2012».

---

**42.5**

IERVOLINO

**Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2010».

---

**42.6**

D'IPPOLITO

**Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2010».

---

**42.7**

OGNIBENE

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 42.**

1. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290 è prorogata al 31 dicembre 2010».

---

**42.8**

IOVENE

**Accantonato**

*Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con impianti di telecomunicazione».*

*Conseguentemente:* al comma 2 sostituire le parole: «sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità delle telecomunicazioni».

*Conseguentemente dopo le parole: «all'estensione della rete» aggiungere le seguenti parole: «e delle aree in cui sorgono gli impianti di telecomunicazione».*

*Conseguentemente al comma 3 dopo le parole «dei proprietari delle condotte» aggiungere le seguenti parole: «e dei proprietari degli impianti di telecomunicazioni».*

---

**42.9**

TURRONI

**Accantonato**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'addizionale non si applica ai tratti interrati delle reti di trasmissione di energia elettrica e alle condotte che utilizzano tecnologie certificate per l'abbattimento delle emissioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e per la minimizzazione dell'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

---

**42.10**

PEDRIZZI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:*

«4-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da destinare all'Amministrazione comunale di Aprilia per il Centro culturale o Palazzo della Cultura».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

**42.11**

VALDITARA, BONATESTA, PEDRIZZI

**Accantonato**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il punto 122, di cui alla Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente: "122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;"».

**42.0.1 (testo 2)**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, sostituire le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", con le seguenti: "0,046 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi

uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,056 centesimi di euro per kWh"».

---

**42.0.1 (v. testo 2)**

Izzo

*Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

**42.0.2**

MARINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio 1989 n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le

utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

### 42.0.3

MUGNAI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio 1989 n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

### 42.0.4

TAROLLI, CICCANTI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di

consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### **42.0.5**

BASTIANONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### **42.0.6**

D'IPPOLITO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio 1989 n. 20, *le parole:* "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" *sono sostituite dalle seguenti:* "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze

senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

---

#### 42.0.7

TAROLLI, CICCANTI

##### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. Al comma 69 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per tutte le concessioni non affidate mediante gara il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, termina entro il 31 dicembre 2005, fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare la durata del periodo transitorio in base ad una sola delle condizioni previste del comma 7 dell'articolo 15, e inoltre fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare di un ulteriore anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Gli enti locali, le cui concessioni o affidamenti terminano al 31 dicembre 2005, affidano il servizio di distribuzione gas mediante procedure di gara ad evidenza pubblica entro il 30 settembre 2006».

---

#### 42.0.8

TAROLLI, CICCANTI

##### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

2. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci

privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

3. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

---

#### **42.0.9**

RIZZI, FERRARA

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo Unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; una quota pari al quattro per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

---



**42.0.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Ripristino Carbon-tax)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dallo gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

**42.0.11**

DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

**42.0.12**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Istituzioni dell'imposta sul traffico pesante)*

1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi nonché al fine di contrastare il progressivo incremento del traffico merci transalpino su gomma che provoca pesanti ricadute sulla salute, sull'ambiente e sul territorio delle popolazioni alpine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, provvede entro il 31 dicembre 2006 a realizzare uno studio di fattibilità finalizzato alla introduzione, nei valichi stradali alle frontiere di Ventimiglia, del Frejus, del Monte Bianco, del Brennero, di Tarvisio e di Gorizia/Trieste, di una sistema di pedaggio per i mezzi pesanti che percorrono interi assi o tratti di reti di trasporto transeuropee, nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee.

2. Ai fini della definizione dei pedaggi di cui al comma 1, lo studio di fattibilità tiene conto, fra gli altri criteri, della categoria di infrastrutture usate, della distanza percorsa, delle dimensioni e della portata del veicolo, dell'ambito temporale di utilizzo delle infrastrutture nonché di qualsiasi altra variabile che eserciti un'influenza sulla congestione, il deterioramento delle infrastrutture stesse o dell'ambiente. Lo studio persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) fornire le linee guida per una modifica della ripartizione modale dei flussi, con deviazione di parte dei traffici afferenti al modo stradale sui valichi ferroviari, od anche sulla navigazione marittima;

b) individuare i metodi per una modifica degli instradamenti dei flussi stradali e ferroviari sui corrispondenti valichi, in ragione del mutato differenziale di costo;

c) individuare i metodi per l'innalzamento dell'efficienza ambientale dei mezzi stradali, attraverso una modulazione della tassazione che tenga conto delle diverse prestazioni presentate dagli stessi.

3. Nelle more della definizione di un sistema comunitario di tassazione del traffico pesante, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito per i valichi di cui al comma 1, il nuovo sistema di pedaggi per i mezzi pesanti. La misura delle aliquote, nonché i criteri e le modalità di applicazione e le sanzioni nei casi di inosservanza sono stabilite con decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Al fine dell'introduzione del sistema di tassazione di cui al comma 3 in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione in sede comunitaria, il Ministro degli affari esteri, in accordo con il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, definisce i necessari accordi bilaterali con i Paesi interessati confinanti con l'Italia.

5. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture e alla copertura dei costi ambientali;

b) ad investimenti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture finalizzati al riequilibrio modale;

c) al potenziamento della rete ferroviaria;

d) alla realizzazione di un programma per la sicurezza stradale;

e) al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal traffico pesante. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione.

6. Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture riferisce ogni anno al Parlamento, a decorrere dal 2007 sullo stato di applicazione dei pedaggi sul traffico pesante di cui al presente articolo.

7. Per la realizzazione dello studio di fattibilità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2006, di 150 mila euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150;

2007: — —;

2008: — —.

---

#### **42.0.13**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Auto-

rità garante della concorrenza e del mercato" sono sostituite con le seguenti: "sentite le competenti commissioni parlamentari"».

---

**42.0.14**

FILIPPELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**Art. 42-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento.

*Conseguentemente dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure di risanamento ambientale)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2006 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel comune di Belvedere di Spinello (KR) è destinata ai comuni dell'area interessata alla coltivazione del salgemma, da utilizzare per risanamento ambientale».

---

**42.0.15**VITALI, BEDIN, CAVALLARO, BATTISTI, BASTIANONI, D'ANDREA, SODANO  
Tommaso**Respinto**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Edilizia scolastica e fondi CIPE)*

1. È stanziata la somma di 30 milioni di euro, per il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996, per dotare di risorse il fondo per gli interventi di edilizia scolastica, per l'anno 2006.

2. È fatta riserva del 20 per cento dei fondi per le grandi opere, destinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche, ex articolo 80, comma 21, legge 289 del 2000».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**42.0.16**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Permesso di soggiorno)*

1. Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è istituita una tassa fissa di euro 50 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo di istruttoria della pratica.

2. Il costo di istruttoria della pratica è determinato dal Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di versamento della tassa di cui al comma 1, nonché del rimborso del costo di cui al comma 2, e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. Il maggior introito previsto dal comma 1 è distribuito, proporzionalmente, alle regioni maggiormente interessate al fenomeno dell'immigrazione clandestina, per il controllo ed il contrasto del fenomeno stesso».

**42.0.17**

FERRARA, BOSCATTO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole: "forfezzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfezzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

---

**Art. 43.****43.1**

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto o l'accettazione sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità definite al periodo precedente"».

**43.0.1**

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessio-



nario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari"».

#### **43.0.2**

CAMBURSANO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Semplificazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), j) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto".

2. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.

3. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro e i revisori contabili purché non dipendenti di pubbliche amministrazioni";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

d) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

7. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».

### 43.0.3

CICCANTI, TAROLLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 43, è inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Rappresentanza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

#### 43.0.4

IZZO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:*

#### «Art. 43-*bis*.

*(Rappresentanza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

#### 43.0.5

MARINI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 43-*bis*.

*(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti

indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *j*) ed *i*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

*b*) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

#### 43.0.6

BASTIANONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-*bis*.

*(Rappresentanza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria)*

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *f*) ed *i*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

*b*) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-*bis*, comma 3, e 36-*ter*, comma 4, del presente decreto"».

**43.0.7**

PEDRINI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  
29 settembre 1973, n. 601)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogata la lettera *c-bis*)».

---

**43.0.8**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Termine di invio telematico delle lettere d'intento ricevute  
dagli esportatori abituali)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalla seguenti: "entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

---

**43.0.9**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Termine di invio telematica delle lettere d'intento ricevute  
dagli esportatori abituali)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalla seguenti: "entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

---

**43.0.10**

BASTIANONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Termine di invio telematico delle lettere d'intento ricevute dagli esportatori abituali)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento»".

**43.0.11**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Incremento della soglia di non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile per il lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* alla lettera *b*), l'importo di euro 258,23 è elevato a lire 516,46;
- b)* alla lettera *c*), l'importo di euro 5,29 è elevato a euro 10,00».

**43.0.12**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Incremento della soglia di non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile per il lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), l'importo di euro 258,23 è elevato a lire 516,46;
- b) alla lettera c), l'importo di euro 5,29 è elevato a euro 10,00».

**43.0.13**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Incremento della soglia di non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile per il lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), l'importo di euro 258,23 è elevato a lire 516,46;
- b) alla lettera c), l'importo di euro 5,29 è elevato a euro 10,00».



**43.0.14**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da qualsiasi forma di utilizzazione a fini di lucro di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo)*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e da ogni forma di utilizzazione di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sull'attività produttiva.

3. L'esclusione del prelievo di cui al comma 1 comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio dell'imposta.

4. Sono escluse dall'imposta di cui al comma 1 le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza e dei corpi delle forze armate.

5. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**43.0.15**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Opzione per la tassazione per trasparenza delle società a responsabilità limitata)*

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
- 2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59."

2. La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione».

**43.0.16**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Opzione per la tassazione per trasparenza delle società a responsabilità limitata)*

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
- 2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59."

2. La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione».

---

**43.0.17**

FALCIER

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa".

2. La lettera *c-bis* dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è soppressa».

---

**43.0.18**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Natura degli accertamenti a mezzo di studi di settore)*

1. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto, qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

---

### 43.0.19

Izzo

#### Respinto

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Natura degli accertamenti a mezzo di studi di settore)*

1. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

---

**43.0.20**

BASTIANONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Natura degli accertamenti a mezzo di studi di settore)*

1. All'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto; qualora gli studi di settore non fossero applicabili ovvero, se pur applicabili, ne sia dimostrata l'incoerenza con il caso specifico, gli accertamenti possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta"».

**43.0.21**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)*

1. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».

**43.0.22**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione degli accertamenti a mezzo parametri)*

1. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,"».

---

**43.0.23**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sanzioni per omessa presentazione del modello F 24 a zero)*

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "cinque giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».

---

**43.0.24**

MARINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Regolarizzazione dell'omessa presentazione dei modelli di versamento a saldo zero)*

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "cinque giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"».

---

**43.0.25**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Sanzioni per omessa presentazione del modello F 24 a zero)*

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "cinque giorni lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

---

**43.0.26**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rateazione dell'IVA dovuta sull'adeguamento agli studi di settore)*

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

---

**43.0.27**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rateazione dell'IVA: dovuta sull'adeguamento agli studi di settore)*

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

---

**43.0.28**

BASTIANONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Rateazione dell'IVA dovuta sull'adeguamento agli studi di settore)*

1. Nel primo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, dopo le parole: "a titolo di saldo e di acconto delle imposte" sono inserite le seguenti: "compresa l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'adeguamento agli studi di settore"».

**43.0.29**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Provvedimenti di irrogazione di sanzioni a carico dei CAF)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) alla lettera *a*), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera *b*), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";



b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

d) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 43.0.30

BASTIANONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:*

#### «Art. 43-*bis*.

*(Provvedimenti di irrogazione di sanzioni a carico dei CAF)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad

euro 2.582", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione";

2) alla lettera *b*), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

*b*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata";

*c*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";

*d*) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582".

2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge».

**43.0.31**

FALCIER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente.*

**«Art. 43-bis.**

"1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo"».

**43.0.32**

BASTIANONI, GIARETTA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».

*Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.*

**43.0.33**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Asseverazione degli studi di settore)*

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. In caso mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546».

2. Nell'articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il secondo comma è abrogato».

**43.0.34**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Asseverazione degli studi di settore)*

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. In caso mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause

che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. All'articolo 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il secondo comma è abrogato».

---

### 43.0.35

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziario, gli stanziamenti delle UPB di parte corrente sono ridotte del 3 per cento.*

---

**43.0.36**

PEDRIZZI, GRILLOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

**43.0.37**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

**43.0.38**

MARINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore assoggettati a revisione)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi assoggettati a revisione sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

**43.0.39**

FRANCO PAOLO, MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

**43.0.40**

MAGNALBÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».

**43.0.41**

GIARETTA, BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**Art. 43-bis.**

*(Entrata in vigore degli studi di settore revisionati)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati"».



**43.0.42**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detraibilità dell'IVA)*

"1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la detraibilità prevista dall'articolo 19, comma 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del citato decreto, si interpreta nel senso che la stessa è riferibile anche al soggetto destinatario della dazione di denaro, oltre che al soggetto erogante, in relazione ai contributi erogati da enti pubblici, anche a valere su fondi dell'Unione Europea, per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale"».

**43.0.43**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detraibilità dell'IVA)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la detraibilità prevista dall'articolo 19, comma 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del citato decreto, si interpreta nel senso che la stessa è riferibile anche al soggetto destinatario della dazione di denaro, oltre che al soggetto erogante, in relazione ai contributi erogati da enti pubblici, anche a valere su fondi dell'Unione europea, per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale».

**43.0.44**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detraibilità dell'IVA)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la detraibilità prevista dall'articolo 19, comma 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*) del citato decreto, si interpreta nel senso che la stessa è riferibile anche al soggetto destinatario della dazione di denaro, oltre che al soggetto erogante, in relazione ai contributi erogati da enti pubblici, anche a valere su fondi dell'Unione Europea, per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**43.0.45**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo di studi di settore)*

1. Nell'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342: sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";

b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».

---

**43.0.46**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Condizioni per la reiterazione dell'accertamento a mezzo di studi di settore)*

1. Nell'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle medesime" sono aggiunte le seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi,";

b) al comma 2, le parole: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza"».

---

**43.0.47**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289 è prorogata al 30 aprile 2006 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le seguenti: "non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dal 2006"».

*Il maggior gettito derivante dall'emendamento è destinato ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 2003, n.170 convertito dalla legge 9 maggio 2003, n. 105, dell'importo di 100 milioni di euro.*

---

**43.0.48**

Izzo

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Riapertura dei termini per la sanatoria degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 34 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "lettere a), b) ed e)";

b) le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2004"».

**43.0.49**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Riapertura dei termini per la sanatoria degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 34 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "lettere a), b) ed e)";

b) le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2004"».

**43.0.50**

BASTIANONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Riapertura dei termini per la sanatoria degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 34 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "lettere a), b) ed e)";

b) le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2004"».

**43.0.51**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Pagamenti rateali delle imposte dovute su redditi soggetti a tassazione separata)*

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».

**43.0.52**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Pagamenti rateati delle imposte dovute su redditi soggetti a tassazione separata)*

1. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei paragrafi precedenti"».

**43.0.53**

CAVALLARO, VITALI, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Proroga termini accertamento e liquidazione ICI)*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive».

**43.0.54**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. A decorrere dall'anno finanziario 2006, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema *spray*, è istituita un'imposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml. Il gettito da esse derivante viene destinato per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003 e per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione».

**43.0.55**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Superalcolici)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2006, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 540 del 1995».

*Il maggior gettito derivante dall'emendamento è destinato ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 2003, n. 170 convertito dalla legge 9 maggio 2003, n. 105, dell'importo di 100 milioni di euro.*

**Art. 44.****44.1**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

**Respinto***Sostituire l'articolo 44 con il seguente:*

«Art. 44. - 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socioeconomico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.585 milioni di euro per l'anno 2006.

2. I comuni istituiscono misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per l'istruzione e i corsi di lingue, l'acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche».

*Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:***«Art. 67-bis.**

*(Istituzione dell'imposta sul commercio degli immobili diversi dalla prima casa)*

1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'Erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai Comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.



5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.

6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.

9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.

11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.

12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.

15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispon-

dente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.

19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.

22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.

23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato

l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.

27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:

- a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
- b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
- c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;
- d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
- e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;
- f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.

28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

- a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10, 11, 12, 13 e 14;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.

30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.

31. Le spese di cui al comma 22, se già non esposte nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.

33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.

34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:

- a) dei valori attribuiti al bene;
- b) delle spese ritenute non ammissibili.

36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.

38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.

40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al comma 29, 30, 31 e 32, «relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche» deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.

42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.

43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.

44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o

della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

45. Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.

46. L'imposta di cui ai commi 3,4,5,6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.

47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.

49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.

51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

52. Le somme indebitamente percepite sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.

57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5».

**44.2 (testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAILO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, DI GIROLAMO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 44. - (*Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*).  
- 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non auto-sufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;



c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. A decorrere dall'anno 2006, al Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. Per l'avvio della fase sperimentale, il Fondo nazionale di sostegno alla non autosufficienza è finanziato per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. A decorrere dall'anno 2007 sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**44.2 (v. testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, DI GIROLAMO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 44. - *(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).*

– 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere ne-

cessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non auto sufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. A decorrere dall'anno 2006, al Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. Per l'avvio della fase sperimentale, il Fondo nazionale di sostegno alla non autosufficienza è finanziato per l'anno 2006, nel limite di 1.000 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni».

---

#### **44.3 (testo 2)**

GUBERT

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «sostegno delle famiglie» inserire le seguenti: «tramite l'aumento, per l'anno 2006, delle deduzioni dal reddito imponibile di ciascun contribuente di una maggiore quota del minimo vitale delle persone a carico».*

---

**44.3 (v. testo 2)**

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «sostegno delle famiglie» inserire le seguenti: «tramite l'aumento delle deduzioni dal reddito imponibile di ciascun contribuente di una maggiore quota del minimo vitale delle persone a carico».*

---

**44.4**

SODANO Calogero, CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire la cifra: «1.140» con: «1.240».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 5 dell'articolo 60.*

---

**44.5**

FERRARA, IZZO

**Respinto**

*Alla tabella D, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce: «Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:*

*– Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490):*

*2006 + 5.000».*

*Alla Tabella D, rubrica del Ministero Attività Produttive, inserire la voce: «Legge n.26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:*

*– Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380):*

*2006 + 5.000».*

*Conseguentemente è ridotto di pari importo l'ammontare di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

*Modificare di conseguenza i totali nonché la Tabella F, Settore 6. Interventi a favore della Regione Friuli Venezia inserendo le suddette voci.*

---

**44.6**

FERRARA, IZZO

**Respinto**

*Alla Tabella D, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce: «Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - Cap. 7003/p):*

2006 + 35.000».

*Conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

*Modificare di conseguenza i totali, nonché la Tabella F, Settore 19. Difesa del suolo e tutela ambientale, inserendo sotto Economia e Finanze, la seguente voce:*

«Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - Cap. 7003/p):

2006 + 35.000».

**44.23**

FERRARA, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Sviluppo delle attività del PORE)*

1. Al fine di incrementare la competitività delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'incentivazione dell'accesso e dell'utilizzo dei fondi comunitari tematici a gestione diretta, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2006 per lo sviluppo delle attività del PORE istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

*Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'ammontare di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

**44.24**

FERRARA, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Fondo per la competitività e lo sviluppo delle isole minori)*

1. Per la realizzazione di interventi diretti ad aumentare la competitività e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la competitività e lo sviluppo socio-economico delle isole minori. Le risorse del Fondo sono determinate in 20 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le tipologie e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo e stabilisce le modalità per la ripartizione delle risorse».

*Conseguentemente, è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 (Fondo famiglia e solidarietà).*

**44.200**

FERRARA, IZZO, CICCANTI, FASOLINO, BARELLI, TAROLLI

**Accantonato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.105 milioni».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Fondo nazionale per la montagna)*

1. Al fine di accrescere la competitività del sistema montagna e di promuovere lo sviluppo e la riqualificazione delle aree montane, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei sistemi pascolativi montani;

b) assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;

c) promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.

2. Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 per l'anno 2006».

---

#### 44.7

IOVENE, RIPAMONTI, MARTONE

##### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole:* «per la realizzazione di un piano nazionale straordinario - di intesa con le Regioni e i Comuni - volto al finanziamento della costruzione di 3000 asili nido pubblici».

---

#### 44.8

IOVENE

##### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota di detto fondo è destinata alla concessione degli assegni familiari per le famiglie monoreddito i cui figli risultino iscritti all'università con frequenza di corso regolare».

---

#### 44.9

SPECCHIA, TOFANI, CURTO, BONGIORNO, ZAPPACOSTA

##### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi destinati alle casalinghe, che non svolgono attività lavorative e che non percepiscono nessun altro reddito pensionistico, ad esclusione delle pensioni o degli assegni derivanti da cause di inabilità e invalidità, e il cui reddito familiare non sia superiore a 10.716,68 euro annui.

1-ter. Il funzionamento del fondo di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-quater. Per finalità di cui al comma 4, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006 la spesa annua massima di due milioni di euro.



*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

#### **44.10**

Izzo

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire la Rubrica dell'articolo con la seguente: «(Interventi per la famiglia, i giovani e la solidarietà sociale)».*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituita una Commissione di studio, di seguito denominata "Commissione", per la realizzazione di un progetto organico di riforma delle norme in materia di valorizzazione e sostegno della famiglia e della condizione giovanile e di azioni di solidarietà sociale, con il compito di elaborare uno o più progetti legislativi contenenti norme generali e specifiche a sostegno della famiglia, dei giovani e delle categorie svantaggiate di cittadini.

1-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le linee generali dell'intervento complessivo, da sviluppare a cura della Commissione di studio, con l'indicazione del quadro delle risorse finanziarie che il Governo prevede di destinare agli interventi di sostegno della famiglia, dei giovani e delle categorie svantaggiate.

1-quater. La Commissione di studio definisce un quadro di interventi di valorizzazione e sostegno, tenendo conto della potestà legislativa e regolamentare delle Regioni e degli enti locali, che contemplino:

- a) azioni di sostegno economico-finanziario;
- b) agevolazioni tributarie e tariffarie;
- c) interventi di riordino ordinamentale e di valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio di persone di sesso diverso, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
- d) azioni di sostegno della condizione giovanile, non necessariamente di natura economico-finanziaria, tese ad alleviare i bisogni e le esigenze espresse dal mondo giovanile;
- e) azioni di sistema per la lotta alla povertà, alla emarginazione sociale ed al disadattamento familiare.

1-quinquies. La Commissione è costituita da cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con Decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, scelti tra magistrati amministrativi e dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, con almeno cinque anni di anzianità, di comprovata esperienza.

1-*sexies*. Per l'assolvimento dei propri compiti, la Commissione di avvale degli uffici, delle strutture, centrali e periferiche e di un contingente di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non superiore a 10 unità, di cui una con qualifica dirigenziale.

1-*septies*. Il termine per i lavori della Commissione è fissato al 31 dicembre 2006. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo non dovranno derivare oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato».

#### 44.11

BAIO DOSSI, GIARETTA, GAGLIONE, D'ANDREA, SOLIANI, DATO, MONTAGNINO, MONTICONE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge n. 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

1-*ter*. Entro il 30 giugno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

*1-quater.* Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

*1-quinquies.* Il decreto di cui al comma *1-ter* definisce inoltre le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

*1-sexies.* Per l'avvio della fase sperimentale, il Fondo nazionale di sostegno alla non autosufficienza è finanziato per l'anno 2006, nel limite di 800 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 1».

---

#### 44.12

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità di cui ai commi *1-ter* e *1-quater*».

*1-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'importo e le modalità di erogazione alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, nelle condizioni di cui al comma *1-quater* di un assegno annuo per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico.

*1-quater.* L'assegno di cui al comma *1-ter* spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di

equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste».

---

#### **44.13 (testo 2)**

GRILLOTTI, BONATESTA

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Limitatamente all'anno 2006, a valere sul fondo di cui al comma 1, si propone:

a) al fine di favorire l'acquisto in proprietà di alloggi adibiti ad abitazione principale da parte di giovani coppie i cui componenti non siano proprietari di altra unità abitata, la quota deducibile degli interessi sui mutui ipotecari stipulati miche singolarmente è fissata in 7.200,00 euro;

b) i fini dell'applicazione della presente norma la stipula del mutuo deve essere effettuata non antecedentemente ad un anno e non successivamente a cinque anni dalla data di celebrazione del matrimonio;

c) i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un ammontare del relativo canone annuo nelle seguenti misure:

reddito sino a 20.000 euro 50 per cento del relativo canone annuo;

reddito da 20.001 a 30.000 euro 20 per cento;

da 30.001 a 40.000 euro 10 per cento.

d) i redditi da locazione di immobili, derivanti dalla sottoscrizione di contratti di cui al comma 3, articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 12,50%;

e) i redditi derivanti dalla locazione di immobili oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 17% per gli interventi ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) i redditi derivanti dalla locazione di immobili, che non rientrino nelle previsioni di cui ai precedenti commi, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 20 per cento».

---

**44.13 (v. testo 2)**

GRILLOTTI, BONATESTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, si propone:

a) al fine di favorire l'acquisto in proprietà di alloggi adibiti ad abitazione principale da parte di giovani coppie i cui componenti non siano proprietari di altra unità abitata, la quota deducibile degli interessi sui mutui ipotecari stipulati miche singolarmente è fissata in 7.200,00 euro;

b) i fini dell'applicazione della presente norma la stipula del mutuo deve essere effettuata non antecedentemente ad un anno e non successivamente a cinque anni dalla data di celebrazione del matrimonio;

c) i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un ammontare del relativo canone annuo nelle seguenti misure:

reddito sino a 20.000 euro 50 per cento del relativo canone annuo;

reddito da 20.001 a 30.000 euro 20 per cento;

da 30.001 a 40.000 euro 10 per cento.

d) i redditi da locazione di immobili, derivanti dalla sottoscrizione di contratti di cui al comma 3, articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 12,50%;

e) i redditi derivanti dalla locazione di immobili oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 17% per gli interventi ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) i redditi derivanti dalla locazione di immobili, che non rientrino nelle previsioni di cui ai precedenti commi, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi pari al 20 per cento».

**44.14 (testo 2)**

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2006 al sostegno finanziario delle giovani coppie all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende terri-

toriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ai benefici di cui al presente comma».

---

**44.14 (v. testo 2)**

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata annualmente al sostegno finanziario delle giovani coppie all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ai benefici di cui al presente comma».

---

**44.15 (testo 2)**

TONINI, CHIUSOLI, VIVIANI, MORANDO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'intero ammontare del fondo di cui al comma 1 è impiegato per la rivalutazione, limitatamente all'anno 2006 e con ripristino a decorrere dall'anno 2007 dell'importo pregresso, dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**44.15 (v. testo 2)**

TONINI, CHIUSOLI, VIVIANI, MORANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'intero ammontare del fondo di cui al comma 1 è impiegato per la per la rivalutazione, limitatamente all'anno 2006, dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive modificazioni e integrazioni».

---

#### **44.16 (testo 2)**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, limitatamente all'anno 2006 un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato o adottato dopo il primo dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

---

#### **44.16 (v. testo 2)**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato o adottato dopo il primo dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

---

#### **44.17 (testo 2)**

EUFEMI

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: "1-ter. In aggiunta alle detrazioni previste dal comma 1 ai soggetti che contraggono matrimonio spetta, limitatamente all'anno 2006, un'ulteriore detrazione pari ad euro 500 se il reddito complessivo non supera euro 15000 e ad euro 250 se il reddito complessivo supera euro 15000 ma non euro 30000".

Alla copertura degli interventi finanziari si provvede mediante utilizzo di parte dei fondi di cui al comma 1».

---

#### **44.17 (v. testo 2)**

EUFEMI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera 1-ter. «in aggiunta alle detrazioni previste dal comma 1 ai soggetti che contraggono matrimonio spetta per i due anni successivi un'ulteriore detrazione pari ad euro 500 se il reddito complessivo non supera euro 15000 e ad euro 250 se il reddito complessivo supera euro 15000 ma non euro 30000».

Alla copertura degli interventi finanziari si provvede mediante utilizzo di parte dei fondi di cui al comma 1.

---

#### **44.18**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 viene ripartito annualmente tra i Comuni che ne abbiano fatto richiesta sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

---

#### **44.19**

EUFEMI, RONCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. A fini di equità fiscale, ed in attesa della definizione con legge del «quoziente familiare», tenuto conto della spesa minima di mantenimento indicata dall'ISTAT, i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico, deducono, per ciascuno di tali soggetti, una somma indicata con apposita norma da inserire annualmente nella legge finanziaria la quale contestualmente ridefinisce l'importo delle deduzioni e il livello di reddito previsti dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.



1-ter. Nell'anno finanziario 2006 le deduzioni di cui al comma precedente sono determinate come segue:

1-quater. Nel definire i parametri per la determinazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas la competente autorità tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

---

#### 44.20

EUFEMI, RONCONI

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. A tutela del risparmio delle famiglie di nuova costituzione o numerose destinato all'acquisto della casa di abitazione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo il cui ammontare è annualmente determinato con disposizione della legge finanziaria, a garanzia dei mutui contratti per l'acquisto della casa di abitazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di accesso alla garanzia».

---

#### 44.21 (testo 2)

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con priorità devono essere realizzati per l'anno 2006 i seguenti interventi:

- a) bonus per i figli nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006;
- b) contributo per le spese dei libri scolastici per la scuola dell'obbligo;
- c) aumento delle deduzioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i nuclei familiari con figli portatori di handicap».

---

#### 44.21 (v. testo 2)

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con priorità devono essere realizzati i seguenti interventi:

- a) bonus per i figli nati dal I gennaio 2005 al 31 dicembre 2006;
- b) contributo per le spese dei libri scolastici per la scuola dell'obbligo;

c) aumento delle deduzioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i nuclei familiari con figli portatori di handicap».

---

#### **44.22 (testo 2)**

LAURO

#### **Respinto**

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Per le famiglie monoreddito, il cui reddito annuo non superi i 30 mila euro, il limite d'età per il diritto agli assegni familiari per ciascun figlio a carico è innalzato per l'anno 2006 a 25 anni.

La copertura finanziaria attiene al Fondo di cui al presente articolo».

---

#### **44.22 (v. testo 2)**

LAURO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Per le famiglie monoreddito, il cui reddito annuo non superi i 30 mila euro, il limite d'età per il diritto agli assegni familiari per ciascun figlio a carico è innalzato a 25 anni.

La copertura finanziaria attiene al Fondo di cui al presente articolo».

---

#### **44.0.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**«Art. 66-ter.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

**«Art. 66-quater.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**44.0.2**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Siccità)*

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, e finanziato per 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

"Art. 66-bis. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-ter. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Art. 66-quater. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati"».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**44.0.3**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.***(Risorse idriche in agricoltura)*

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.***(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-quater. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

#### **44.0.4**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Ampliamento diritto allo studio)*

1. Per consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese derivanti dalla applicazione della legge 53/2003, in particolare per il costo dei nuovi 125.000 utenti, ogni anno obbligati al nuovo diritto-dovere, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 100 milioni di euro, vincolata alle seguenti destinazioni: spese dei Comuni per il diritto-dovere fino a diciotto

anni: mense, trasporti, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili».

---

#### 44.0.5

BIANCONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

1. I benefici riservati ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, così come modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estesi agli atleti dilettanti e professionisti rimasti gravemente infermi a seguito di incidenti avvenuti nel corso di manifestazioni sportive organizzate dalle rispettive federazioni».

*Conseguentemente alla Tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

#### 44.0.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

1. L'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal presente:

«Art. 2. - (*Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione*). - 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'arti-

colo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

2. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare in aumento al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al doppio della stessa, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno.

3. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai quattro anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per tre anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, con esclusione della eventuale vendita dell'immobile, alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga triennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

4. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le presenti».

*Consequentemente dopo l'articolo 66 inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decretotegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;



b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di CUI agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**«Art. 66-ter.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**44.0.7**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere:

m) i canoni di locazione pagati dal conduttore residente, con reddito complessivo annuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del presente

testo unico e non superiore ad euro 40.000,00, per un importo complessivo annuo pari al 20% del canone risultante dal contratto di locazione registrato; tale deduzione spetta anche per i canoni di locazione sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 13 del presente testo unico a titolo di contratti di locazione di natura transitoria per esigenze abitative degli studenti universitari, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. I soggetti beneficiari della presente deduzione non devono essere quelli per i quali il concedente proprietario dell'immobile gode della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 13 del presente testo unico».

---

#### **44.0.8**

FALCIER

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 9, al comma 7, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997"».

---

#### **44.0.9**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Piano alloggi di edilizia agevolata)*

1. Il Governo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, definisce e avvia il Piano nazionale straordinario finalizzato all'aumento dell'offerta di alloggi in locazione attraverso la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata a canone sociale e di alloggi di edilizia agevolata a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, da destinare prioritariamente ai nuclei familiari collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'ac-

cesso all'edilizia residenziale pubblica e ai nuclei famigliari con redditi medio bassi, in particolare soggetti a sfratti esecutivi.

2. Per la realizzazione del Piano Nazionale di cui al comma 1 è istituito apposito Fondo Nazionale al quale sono assegnate le seguenti risorse:

a) le risorse destinate dalla Legge Finanziaria;

b) le risorse derivanti dagli eventuali stanziamenti previsti dalle Regioni e dai Comuni;

c) le risorse già destinate allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica stanziati ma non utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono destinati al Fondo di cui al comma 2 del presente articolo i maggiori introiti derivanti dalla modifica all'articolo 34 comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 di cui al successivo comma 4.

4. All'articolo 34 comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998 il canone è ridotto forfetariamente dell'1 per cento".

5. Allo scopo di permettere l'avvio della programmazione di quanto previsto dal Piano nazionale straordinario di cui al comma 1 del presente articolo, le esecuzioni degli sfratti sono sospese per un periodo di due anni. Per lo stesso periodo i locatori hanno diritto all'azzeramento dell'ICI e alla detrazione dalla dichiarazione dei redditi dell'intero affitto percepito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### **44.0.10**

RIGHETTI, FABRIS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in tema di Istituti Autonomi per le Case Popolari)*

1. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica.

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà".

3. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo.

4. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

"2-*bis*. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa".

5. La lettera c-*bis* dell'articolo 6, comma 1, del decreto 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».

7. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi».

8. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

«21-ter. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati».

9. Il numero 127-duodecies) detta tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:

«127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Istituti Autonomi case popolari comunque denominati».

10. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

11. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

«II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiore al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni" e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione. II-quater) In caso di risoluzione

di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta».

12. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

«32-bis) in deroga a quanto previsto nella Tariffa parte 1<sup>a</sup> allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi per la determinazione dei canoni" e successive modifiche ed integrazioni: per ogni foglio euro 11,00».

13. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, Le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni».

14. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è sostituito dal seguente:

"4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50%".

15. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esenti dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

**44.0.11**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in tema di Istituti Autonomi per le Case Popolari)*

1. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica.

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà".

3. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo.

4. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

2-*bis*. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa".

5. La lettera *c-bis* dell'articolo 6, comma 1, del decreto 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«11-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque de-

nominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».

7. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi».

8. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

«21-ter. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati».

9. Il numero 127-duodecies) detta tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:

«127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Istituti Autonomi case popolari comunque denominati».

10. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

11. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

«II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiore al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni" e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione. II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta».



12. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

«32-bis) in deroga a quanto previsto nella Tariffa parte 1<sup>a</sup> allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIP E 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi per la determinazione dei canoni" e successive modifiche ed integrazioni: per ogni foglio euro 11,00».

13. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, Le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni».

14. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è sostituito dal seguente:

«4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50%».

15. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esenti dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

**44.0.12**

RIGHETTI, FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "Province autonome per" aggiungere la parola "l'acquisto"; dopo le parole "di abitazione per" aggiungere la parola "l'acquisto"».

---

**44.0.13**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 88 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "Province autonome per" aggiungere la parola: "l'acquisto" dopo le parole: "di abitazione per" aggiungere la parola "l'acquisto"».

---

**44.0.14**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Assegni familiari dei pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 1988, in materia di assegno al nucleo familiare, è estesa ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi, fatte salve le disposizioni relative ai limiti di reddito richiesti».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7 per cento.*

---

**44.0.15**

RIGHETTI, FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Defiscalizzazione abbonamenti)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

*"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».*

---

**44.0.16**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Defiscalizzazione abbonamenti)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

*"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».*

---

**44.0.17**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Contributo in favore della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori)*

1. Per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della salute, apportare la seguente variazione:*

2006:	- 1.000;
2007:	- ;
2008:	- .

**44.0.18**

FALOMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)*

1. È istituito, a decorrere dal gennaio 2006, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell' articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all' erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equi-

valenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni.

10. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, in sede di prima attuazione della presente legge il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2006, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritte, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento";

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**44.0.19**

D'ANDREA, MONTAGNINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Proroga sperimentazione Reddito Minimo d'inserimento)*

1. I comuni inseriti, ai sensi del decreto legislativo n.237 del 1998, nell'elenco della sperimentazione del Reddito minimo d'inserimento, che hanno dichiarato somme residue alla data del 31 dicembre 2004 sono autorizzati alla spesa delle medesime entro il 30 aprile 2007, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 22, comma 3.

2. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2007".

3. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 31 dicembre 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento di interventi di sostegno al reddito delle famiglie svantaggiate».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

"29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento"».

**44.0.20**

MONTAGNINO, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Nei limiti di 500 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2007:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre



2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a riavviare gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2007;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

#### **44.0.21**

VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Fondo per le politiche sociali)*

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. L'entità del Fondo stabilita alla tabella C) della presente legge, viene così modificata anno 2006 euro 1.757.000, anno 2007 euro 1.770.000, 2008 1.770.000».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-

duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**44.0.22**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per le politiche sociali)*

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. L'entità del Fondo stabilita alla Tabella C) della presente legge, viene così modificata:

2006: 1.257.000;  
2007: 1.261.000;  
2008: 1.261.000».

*Conseguentemente la copertura è attuata mediante uguale riduzione percentuale di tutte le voci comprese nella tabella C, fino alla concorrenza della corrispondente spesa.*

**44.0.23 (testo 2)**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Misure di sostegno per l'accesso al credito dei giovani lavoratori)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo Sperimentale di Garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi a lungo termine dagli istituti ed aziende di credito a favore dei soggetti identificati nel comma 2 per l'acquisto della prima casa.

2. Hanno diritto ad accedere al fondo gli istituti bancari che consentano l'apertura di credito a lungo termine per l'acquisto della prima casa ai lavoratori con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione

a progetto, contratti di somministrazione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e tutti coloro che versano alla gestione separata INPS e non abbiano un'altra cassa previdenziale.

3. La garanzia di cui al comma 1 è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sul debitore.

4. Le dotazioni previste per gli anni 2006-2007 sono identificati in 90 milioni di euro per ogni anno e sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949, beneficiari del presente provvedimento, sono tenuti a versare nelle casse del fondo un tantum, all'atto dell'erogazione del finanziamento al richiedente, nella misura del 0.5% dell'importo originario del finanziamento ammesso dal comma 1 del presente articolo;

b) da un contributo dello Stato di 27 milioni di euro per ogni anno;

c) da un contributo annuo pari al 3% del reddito che le Fondazioni Bancarie destinano ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, comma f), e del decreto ministeriale 18 maggio 2004 n. 150.

5. Il Fondo Sperimentale di Garanzia è amministrato da un comitato composto: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o suo delegato, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante designato dalla ass.ni sindacali dei lavoratori atipici maggiormente rappresentative.

6. Al comitato di cui al comma precedente spetta di deliberare in ordine:

a) ai criteri ed alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti da parte degli aventi diritto alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949 per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) le deliberazioni di cui al punto a) sono assunte con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere.

8. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E, di conseguenza,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche:

2006: - 90.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n.300 del 1999 art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

2007: - 90.000».

#### **44.0.23 (v. testo 2)**

FALOMI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Misure di sostegno per l'accesso al credito dei giovani lavoratori)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo Sperimentale di Garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi a lungo termine dagli istituti ed aziende di credito a favore dei soggetti identificati nel comma 2 per l'acquisto della prima casa.

2. Hanno diritto ad accedere al fondo gli istituti bancari che consentano l'apertura di credito a lungo termine per l'acquisto della prima casa ai lavoratori con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione a progetto, contratti di somministrazione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e tutti coloro che versano alla gestione separata INPS e non abbiano un'altra cassa previdenziale.

3. La garanzia di cui al comma 1 è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sul debitore.

4. Le dotazioni previste per gli anni 2006-2007-2008 sono identificati in 90 milioni di euro per ogni anno e sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949, beneficiari del presente provvedimento, sono tenuti a versare nelle casse del fondo un tantum, al-

l'atto dell' erogazione del finanziamento al richiedente, nella misura del 0.5% dell'importo originario del finanziamento ammesso dal comma 1 del presente articolo;

b) da un contributo dello Stato di 27 milioni di euro per ogni anno;

c) da un contributo annuo pari al 3% del reddito che le Fondazioni Bancarie destinano ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, comma f), e del decreto ministeriale 18 maggio 2004 n. 150.

5. Il Fondo Sperimentale di Garanzia è amministrato da un comitato composto: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o suo delegato, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante designato dalla ass.ni sindacali dei lavoratori atipici maggiormente rappresentative.

6. Al comitato di cui al comma precedente spetta di deliberare in ordine:

a) ai criteri ed alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti da parte degli aventi diritto alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952 n. 949 per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) le deliberazioni di cui al punto a sono assunte con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere.

8. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E, di conseguenza,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "legge n. 468 del 1978 art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente" apportare le seguenti modifiche:

2006: - 90.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce "Decreto legislativo n.300 del 1999 art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate":

2007: - 90.000».

**44.0.24**

GIARETTA, BAIO DOSSI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Finanziamento programmi del Fondo speciale per le politiche giovanili)*

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dei programmi e dei progetti del Fondo speciale per le politiche giovanile sul piano culturale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata la somma di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Restano fermi i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dall'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. A decorrere dall'anno 2006, una quota non inferiore al cinque per cento del fondo di cui all'articolo 44 è destinata al finanziamento delle politiche giovanili».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.*

**44.0.25**

DATO, BATTAFARANO, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GIARETTA, D'ANDREA, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato per l'anno 2006 di 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. Per l'anno 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**44.0.26**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato "Fondo".

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assi-



stenza integrata socio sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il febbraio 2002.

**Art. 44-ter.**

*(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non auto sufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture simili anche a carattere diurno.

**Art. 44-quater.**

*(Funzionamento del Fondo)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 44-bis sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive

e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 44-*bis*.

#### **Art. 44-*quinquies*.**

*(Dotazione del Fondo)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 44-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

#### **Art. 44-*sexies*.**

*(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)*

1. Agli oneri di cui agli articoli 44-*bis*, 44-*ter*, 44-*quater*, 44-*quinquies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2005 e 2006, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 44-ter».

---

#### **44.0.27**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 44-bis.**

*(Interventi individualizzati a favore delle persone non autosufficienti)*

1. Le prestazioni garantite dalla presente disposizione non sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende Unità sanitarie locali istituiscono Unità Operative Semplici per la non autosufficienza, formate da personale già in servizio presso la medesima Ausl.

3. Tali unità operative si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, laddove presenti, delle istituzioni o enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.

4. Le Unità Operative Semplici per la non autosufficienza sono tenute ad elaborare un progetto di vita individualizzato per la persona non autosufficiente, costituito da una serie di interventi specifici allo scopo di prevenire e rimuovere le cause di emarginazione.

5. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dalle unità operative semplici sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche della persona non autosufficiente, prevede l'erogazione di interventi, prestazioni e servizi, promuove misure di integrazione della per-

sona nel suo ambiente di vita e nel lavoro, destina appositi sostegni economici al nucleo familiare al fine del mantenimento della persona al suo interno con vincolo specifico di destinazione.

6. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dall'unità operativa in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere dagli stessi approvato.

7. Nell'elaborazione del progetto di vita individualizzato, le unità operative si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'Ente locale competente territorialmente.

8. Tutti i soggetti titolari di tessera sanitaria di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di un contributo per la non autosufficienza.

9. L'entità del contributo deve essere fissata in misura da coprire l'onere derivante dal presente articolo.

10. L'ammontare del contributo di cui al comma 8 e le modalità del relativo pagamento e riscossione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il contributo per la non autosufficienza è fissato in 30 euro pro capite.

12. Le risorse derivanti dalla riscossione del contributo sono attribuite direttamente alle regioni in base del requisito della residenza fiscale dei titolari di Tessera sanitaria».

---

#### **44.0.28**

GIARETTA, BAIO DOSSI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTAGNINO, MONTICONE, SCALERA, DETTORI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*

1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non auto sufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non auto sufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere

necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata socio sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Il febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi Il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non auto sufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non auto sufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal comma 9;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

9. È introdotta una imposta addizionale per il sostegno alla non auto sufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, determinata, limitatamente agli anni 2006 e 2007, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo II del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento, graduato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo differenziato in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 9, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui al comma 5».

---

**44.0.29**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Misure a sostegno della non autosufficienza)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5, febbraio, 1992, n. 104 è aumentata nella misura del 20 per cento. All'onere di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2006, nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 44, comma 1».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:*

2007: - 80.000;  
2008: - 80.000.

---

**44.0.30**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Indennità disabili)*

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n.508, e successive modificazioni, con decorrenza dal

1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con raggiunta, della voce 'Persona affetta da gravissime pluriminorazioni'".

2. A decorrere dall'anno 2006, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n.692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;



f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

**Art. 66-quater.**

La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**44.0.32**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Interventi a favore dei soggetti disagiati)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1 o gennaio 2005 per le detrazioni previste dagli articoli 13,42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo II, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

#### **44.0.33**

STANISCI, PIZZINATO

#### **Respinto**

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

#### **«Art. 44-bis.**

1. Alla legge (ex A.S. 3603) in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, all'articolo 1, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Legge n. 328 del 2000 - Fondo per le politiche sociali, ridurre dei seguenti importi:*

2006: - 3.000;  
2007: - 3.000;  
2008: - 3.000.

#### **44.0.34**

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Amianto)*

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito con il seguente:

"Art. 47. - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché, quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è multi-

plicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopraccitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria".

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991 come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati"».

*Conseguentemente: dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/

anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Art. 66-quater.**

Gli interventi a favore di del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Art. 66-quinquies.**

A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**44.0.35**

BASTIANONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Assegni familiari dei pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi)*

1. Con effetto dallo gennaio 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 1988, in materia di assegna al nucleo familiare, è estesa ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi, fatte salve le disposizioni relative ai limiti di reddito richiesti».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7 per cento.*

---

#### **44.0.36**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Esenzione per cori, bande, e filodrammatiche)*

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, lettera *m*), apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" inserire le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati";

*b)* al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap.3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.500;  
2007: - 5.500;  
2008: - 5.500.

---

**44.0.37**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio di risorse umane appartenenti alle Fondazioni lirico-sinfoniche)*

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituito il Fondo per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio di risorse umane appartenenti alle Fondazioni lirico-sinfoniche. La dotazione iniziale del fondo è pari a 6 milione di euro. Tale somma è finalizzata, per 1,5 milioni di euro, alla saturazione delle piante organiche, all'assunzione a tempo indeterminato dei precari e a nuove assunzioni, per 1 milione di euro, a corsi di formazione del personale tecnico e artistico, per 1 milione di euro, ad interventi di sostegno ai corpi di ballo, per 1 milione di euro, all'ammodernamento dei laboratori costruzioni scenografiche, al fine di incentivare le Fondazioni che producono gli allestimenti in loco».

**44.0.38**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli II, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

- a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;
- b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
- c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;



b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981 n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### **44.0.39**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni per il recupero fiscal drag)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dallo gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

2. Per l'anno 2005, per i fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**44.0.40**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

**«Art. 44-bis.**

*(Revisione delle aliquote e restituzione del fiscal drag)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte dirette sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

- a) fino a 18.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;
- c) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento;
- d) oltre 70.000 euro, 45 per cento.

2. Ai fini della restituzione del fiscal drag, gli importi di cui all'articolo 11 del TUIR sono così aumentati:

- a) al comma 2, l'importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;
- b) al comma 3, l'importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;
- c) al comma 4, l'importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.

**Art. 44-ter.**

*(Misure di sostegno al reddito personale e familiare)*

1. È istituito presso l'INPS il Fondo per il sostegno del reddito personale e familiare.

2. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito personale e familiare, il Fondo gestisce l'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari.

3. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasubordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5 per cento dei predetti redditi da lavoro, secondo le modalità specificate nella Tabella A. L'assegno spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordinato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.

4. L'articolo 13 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia è abrogato.

5. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari commisurato secondo le modalità della Tabella B, al reddito complessivo. Gli importi base dell'assegno sono i seguenti:

*a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo, d'impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 53, comma 1 e 66 del TUIR):*

792 euro per il coniuge a carico;

1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

351 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

*b) per i titolari di redditi di altra natura: 546,18 per il coniuge a carico:*

516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;

303,68 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non sono cumulabili tra loro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di cre-

dito fiscale soggetti erogatori degli, assegni, con particolare riferimento al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli assegni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare.

8. L'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire i seguenti:*

**«Art. 63-bis.**

*(Emersione di attività detenute all'estero)*

1. I soggetti che hanno aderito alle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005.

**Art. 63-ter.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

ALLEGATO

## Tabella A

## MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DEL REDDITO DA LAVORO SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

1. L'assegno spetta ai titolari di redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e 1), del TUIR, nel caso in cui il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis del TUIR, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, sia inferiore a 21.500 euro.

2. La misura dell'assegno è così determinata:

si divide per l'importo di 13.800 euro la differenza tra la soglia di 21.500 euro e l'importo complessivo del reddito: se il risultato è pari o superiore a 1 (uno), l'assegno spetta per intero nella misura del 2,5 per cento dell'ammontare del reddito da lavoro;

se il risultato è pari o inferiore a 0 (zero) l'assegno non spetta.

Negli altri casi, l'importo dell'assegno è dato dalla moltiplicazione dell'ammontare del 2,5 per cento del reddito predetto per il risultato della divisione, computando le prime quattro cifre decimali.

ALLEGATO

## Tabella B

## MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

1. L'assegno è determinato sulla base del reddito complessivo. Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno si procede preliminarmente alla determinazione dell'importo complessivo base secondo le misure specificate nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

l'assegno spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corri-

sposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili;

l'assegno spetta ai percettori di redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del TUIR) e di impresa minore (articolo 66 del TUIR) a condizione che i redditi siano in linea con gli studi di settore ovvero ne risulti in sede fiscale giustificato lo scostamento;

l'assegno è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate;

l'assegno è ripartito tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; nel caso in cui al mantenimento dei figli concorrano entrambi i genitori, l'assegno è ripartito al cinquanta per cento;

l'assegno è aumentato del cinquanta per cento nel caso che la persona a carico sia portatore di *handicap*;

se l'altro genitore manca, o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, la misura di 792 euro prevista per il coniuge si applica, se più conveniente, per il primo figlio maggiore.

2. L'assegno spetta in misura pari al cento per cento dell'importo complessivo determinato ai sensi del precedente n. 1, per i redditi tra 12.000 euro e 30.000 euro.

Il predetto limite massimo di 30.000 euro è elevato a 35.000 euro, nel caso di due figli a carico, ed a 40.000 euro nel caso di tre figli a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, l'assegno spetta al cento per cento qualunque sia il valore del reddito.

3. Per i redditi fino a 12.000 euro, l'assegno è dovuto in misura variabile, calcolata moltiplicando l'importo determinato ai sensi del n. 1 per il rapporto tra reddito complessivo e 12.000. Ai fini del calcolo, si computano le prime quattro cifre decimali.

4. Per i redditi superiori ai limiti massimi di cui al n. 2, l'assegno è dovuto in quota fissa per un terzo dell'importo determinato ai sensi del n. 1, e in misura variabile per i restanti due terzi. Il calcolo della quota variabile è effettuato moltiplicando i predetti due terzi per una frazione pari alla differenza tra 70.000 euro e il reddito complessivo divisa per la differenza tra 70.000 euro e il limite massimo di cui al n.2: ove il risultato di tale operazione sia pari o inferiore a 0 (zero), non è dovuta la quota variabile; negli altri casi, l'ammontare della quota variabile si calcola in base alle prime quattro cifre decimali.

**44.0.41**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Recupero fiscal drag)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi réali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli II, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### **44.0.42**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;



f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**44.0.43**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non convivente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con handicap in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi"».

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

**44.0.44**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 10 gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero della salute apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 27.800;  
2007: - 27.800;  
2008: - 27.800.

---

**44.0.45**

ZANOLETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita il 181,00 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2006 e in 200,00 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali sono apportate le seguenti modifiche:*

2006: - 7.000;  
2007: - 7.000;  
2008: - 7.000.

alla voce Ministero dell'interno sono apportate le seguenti modifiche:

2006: - 3.184;  
2007: - 3.864;  
2008: - 3.864.

alla voce Ministero della salute sono apportate le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;  
2007: - 17.000;  
2008: - 17.000.

---

**44.0.46**

TOFANI, BONATESTA, TATÒ, PEDRIZZI, GRILLOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 8.900;  
2007: - 18.900.

---

**44.0.47**

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in euro 27.800.000,00 per il biennio 2006-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A di cui all'articolo 67 comma 1 alla voce Ministero della Salute».

---

**44.0.48**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Ciechi)*

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006 e in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

*Conseguentemente si riduce di pari importo lo stanziamento in tabella A per il Ministero dell'Interno.*

---

**44.0.49**

IOVENE, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dallo gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dallo gennaio 2007.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - ;

2008: - .

**44.0.50**

LONGHI, BATTAFARANO, BRUNALE, DI GIROLAMO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in Euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in Euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**44.0.51**

FAVARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1998, n. 508 è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

**44.0.52**

OGNIBENE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1998, n. 508 è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

---

**44.0.53**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo dell'indennità speciale a favore dei ciechi ventisimisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**44.0.54**

GUBERT

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

**44.0.55**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dallo gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

**44.0.56**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

**44.0.57 (testo 2)**

PEDRIZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Modifica dell'articolo 40 della legge 289 del 2002)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I ciechi civili di cui alla presente legge hanno la facoltà di indicare nominativamente il volontario del servizio nazionale per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

3-ter. Il volontario indicato a norma dal comma precedente deve comunque presentare a domanda, unitamente alla richiesta del cieco civile, all'ente accreditato a norma della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dalle conseguenti disposizioni dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

3-quater. Il volontario di cui ai precedenti commi, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge, non sarà sottoposto a selezione ma verrà precettato direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, qualora il



cieco civile non indichi il volontario, quest'ultimo sarà selezionato secondo le norme generali.

*3-quinquies.* Il periodo iniziale del comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 289 del 2002 fino alle parole: 'legge 8 luglio 1998, n. 230' è soppresso" ».

---

#### **44.0.57 (v. testo 2)**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Modifica dell'articolo 40 della legge 289 del 2002)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

*"3-bis.* I ciechi civili di cui alla presente legge hanno la facoltà di indicare nominativamente il volontario del servizio nazionale per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

*3-ter.* Il volontario indicato a norma dal comma precedente deve comunque presentare a domanda, unitamente alla richiesta del cieco civile, all'ente accreditato a norma della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dalle conseguenti disposizioni dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

*3-quater.* Il volontario di cui ai precedenti commi, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge, non sarà sottoposto a selezione ma verrà precettato direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, qualora il cieco civile non indichi il volontario, quest'ultimo sarà selezionato secondo le norme generali.

*3-quinquies.* Il periodo iniziale del comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 289 del 2002 fino alle parole: 'legge 8 luglio 1998, n. 230' è soppresso, e i commi 4 e 5 sono abrogati" ».

---

#### **44.0.58**

PEDRIZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è assegnato all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti ANPVI ONLUS, ente morale con

personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con DPR n. 126 del 13.02. 1981, un contributo annuo di euro 1.000.000,00 per il potenziamento e la gestione del Centro Nazionale di Documentazione e degli Uffici Provinciali di Segretariato Sociale dell'ANPVI ONLUS.

2. L'ANPVI ONLUS entro il 31 maggio di ogni anno trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti con la presente disposizione e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente».

*Consequentemente, alla Tab. A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

#### **44.0.59**

VITALI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per la trasformazione delle IPAB)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**«Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**44.0.60**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per la trasformazione delle IPAB)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

**44.0.61**

FALOMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

A decorrere dall'anno 2006 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 15.000 euro annui».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981 legge n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 111-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;  
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997.  
n. 461».

#### **44.0.62 (testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, SOLIANI, DATO, MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, MAGISTRELLI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Fondo nazionale per gli asili nido)*

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito "Fondo nazionale per gli asili nido", di seguito denominato "fondo", finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.

3. Il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, e a decorrere dall'anno 2007 nel limite di 1.000 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. A decorrere dall'anno 2007 sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

**44.0.62 (v. testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, SOLIANI, DATO, MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, MAGISTRELLI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo nazionale per gli asili nido)*

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito «Fondo nazionale per gli asili nido», di seguito denominato «fondo», finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.

3. Per l'anno 2006, il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, nel limite di 1.000 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44».

---

#### **44.0.63 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese per asili nido e scuole materne)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

*e-bis*) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2006, per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.

2. All'onere complessivo valutato in euro 500 milioni per l'anno 2006 si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

---

**44.0.63 (v. testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese per asili nido e scuole materne)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

*e-bis*) i costi sostenuti per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.

2. All'onere complessivo valutato in euro 500 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

**44.0.64**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle famiglie all'acquisto dei libri di testo scolastici)*

1. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui all'articolo 44 è destinata al sostegno alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'importo e le modalità di erogazione alle famiglie



con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni, nelle condizioni di cui al comma 3 di un assegno annuo per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico.

3. L'assegno di cui al comma 2 spetta qualora il nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste».

---

#### **44.0.66 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese dei libri scolastici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

*e-bis) le spese sostenute, limitatamente all'anno 2006, per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500.00 euro;"*.

2. All'onere complessivo valutato in euro 220 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

---

**44.0.66 (v. testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU,  
KOFER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese dei libri scolastici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

*e-bis)* le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500.00 euro;

All'onere complessivo valutato in euro 220 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44».

**44.0.67**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Rifinanziamento dell'assegno per il secondo figlio)*

1. L'assegno per ogni secondo o ulteriore figlio, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, previsto dall'articolo 1, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è rifinanziato per gli anni 2005 e 2006 per l'importo complessivo di 400 milioni di euro per i due anni ed erogato con le medesime modalità previste nella legge citata.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Incremento aliquote tabacchi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5,0 per cento».

#### **44.0.68**

FILIPPELLI, RIGHETTI, FABRIS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Misure per le famiglie tramite istituzione dell'imposta sul commercio degli immobili diversi dalla prima casa)*

1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.

6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente allo gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.

9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.

11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3,4,5,6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.

12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificato si tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.

15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto del-

l'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.

19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta: nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.

22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.

23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle con-

venzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.

27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.

28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10,11,12,13 e 14;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.

30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.

31. Le spese di cui al comma 22, se già non espresse nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel ter-

mine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.

33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.

34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:

- a) dei valori attribuiti al bene;
- b) delle spese ritenute non ammissibili;

36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.

38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale

agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.

40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al comma 29,30,31 e 32, «relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche» deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.

42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.

43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 45, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35,36 e 37.

44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29,30,31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecento quaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

45. Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;



b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.

46. L'imposta di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.

47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.

49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.

51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

52. Le somme indebitamente percepite sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.

57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5.

58. Con le entrate previste dal presente articolo lo Stato assicura la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e con figli, e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico.

59. Le entrate previste dal presente articolo sono destinate dai comuni esclusivamente all'istituzione di misure per il sostegno alle famiglie, in particolare monoreddito e con figli a carico, mediante l'assegnazione di bonus da spendere per ristrutturazione e i corsi di lingue, acquisto di testi scolastici e universitari, l'acquisto di supporti informatici, la pratica di attività sportive, musicali e artistiche».

**44.0.69 (testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, SODANO Tommaso, MARINO, MARINI, GIARETTA, MORANDO, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa)*

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie all'acquisto della prima casa di abitazione è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici e provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di nuova costituzione.

3. Per l'anno 2006, il Fondo è finanziato nella misura di 1.100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. A decorrere dall'anno 2007, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### **44.0.69 (v. testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAILO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa)*

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie all'acquisto della prima casa di abitazione è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici e provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di nuova costituzione.

3. Per l'anno 2006, il Fondo è finanziato nella misura di 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 44».

---

**44.0.70**

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie e delle famiglie numerose alla prima casa di abitazione, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private, opera a garanzia dei mutui contratti per l'acquisto. La dotazione finanziaria del predetto fondo sarà determinata annualmente con norma da inserire nella legge finanziaria. Per l'anno 2006 la dotazione del fondo è stabilita in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e politiche sociali, legge 328 del 2000: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2. - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671):*

2006: - 10.000.

**44.0.71**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

**44.0.72**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### 44.0.73

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia in fondo alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1.032,92 euro".

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2005, in 3.700 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.200 milioni di euro per l'anno 2007».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**44.0.74**

FALOMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Istituzione del Reddito sociale minimo)*

1. Dal 1° gennaio 2006, è istituito il reddito sociale minimo, e la conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;



c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2006, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2.5 miliardi di euro annui».

*Consequentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**44.0.76**

LAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**Art. 44-bis.**

*(Sviluppo delle energie rinnovabili)*

1. Ai fini del rispetto degli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, sono adottate le seguenti misure:

- a) al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "interventi di bonifica dall'amianto,", sono ag-

giunte le seguenti: "nonché di installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387,";

b) alle imprese che installino impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 dicembre 2003, n. 387 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta, ripartito secondo quote costanti in 5 anni.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono destinate:

a) le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima;

b) le risorse derivanti dalla graduale riduzione, nella misura del 25 per cento per il 2006 e di un ulteriore 15 per cento per ciascuno degli anni successivi, dei maggiori costi all'utenza derivanti dal sostegno alle fonti energetiche assimilate, di cui alla delibera CIP 6, adottata dal Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992.

3. Le risorse individuate ai sensi del comma 2 sono assegnate o riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente sono individuate le fonti energetiche assimilate per le quali si ritiene opportuno mantenere o modificare il sostegno agevolativo.

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono alternative e non cumulabili con le disposizioni che prevedono incentivi sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come definite ai sensi del medesimo decreto n. 387 del 2003. L'energia prodotta mediante le incentivazioni di cui al comma 2 è ceduta al medesimo prezzo praticato all'utente dal Gestore di rete».

**44.0.77**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni per oneri)*

1. All'articolo 15, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "entro un anno dall'ultimazione della costruzione"».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

**44.0.78**

CURTO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Regime fiscale del nucleo familiare)*

1. L'imposta lorda può essere determinata applicando l'aliquota in vigore al quoziente derivante dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, e il numero dei componenti della famiglia; tale risultato è quindi moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Si definisce reddito complessivo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Dall'imposta lorda, come determinata ai sensi dell'articolo 1, si detraggono i carichi di famiglia, come indicato dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, adeguatamente indicizzati al costo della vita.

4. Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti conviventi: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i genitori; i generi e le suocere; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali».

---

#### **44.0.79**

FRANCO PAOLO, STIFFONI, AGONI, MORO, PIROVANO, BOLDI, PEDRAZZINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

*Conseguentemente alla tabella C alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: «Legge 7 del 1981 e legge 49 del 1987, Upb 9.1.1.0, Paesi in via di sviluppo» apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

---

**44.0.80**

FRANCO PAOLO, BOLDI, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Agevolazioni per le persone affette dalla sindrome Crigler-Najjar)*

1. Ai fini di agevolare le persone affette dalla sindrome Crigler-Najjar, i consumi di energia elettrica destinata alle medesime sono esenti da qualsiasi imposta e tassa».

*Conseguentemente alla tabella C alla rubrica Ministero degli affari esteri alla voce: «Legge 7 del 1981 e 49 del 1987, Upb 9.1.1.0, Paesi in via di sviluppo» apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15;

2007: - 15;

2008: - 15.

**44.0.81**

FRANCO PAOLO, MORO, PIROVANO, AGONI, BOLDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Al fine di adeguare le deduzioni dall'imposta sui redditi previste all'articolo 11 e al comma 1-bis dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al diverso costo della vita rilevato a livello territoriale, per l'anno 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, stabilisce l'importo delle deduzioni da applicare ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, aumentato in base all'applicazione degli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT, idonei a rilevare il differente costo della vita per aree geografiche».

*Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

**44.0.82**

ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFFER, MICHELINI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Indennità speciale dei ciechi parziali)*

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata a euro 181,00 dal 1° gennaio 2006 e ad euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

**44.0.83 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese di trasporto pubblico)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

"*e-bis*) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2006, per l'acquisto di biglietti e abbonamenti ai treni, bus e metropolitane fino all'importo di 500,00 euro"».

*All'onere complessivo valutato in euro 145 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44.*

---

**44.0.83 (v. testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni delle spese di trasporto pubblico)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

"*e-bis*) i costi sostenuti per l'acquisto di biglietti e abbonamenti ai treni, bus e metropolitane fino all'importo di 500,00 euro"».

*All'onere complessivo valutato in euro 145 milioni annui si provvede mediante l'utilizzo della corrispondente somma disponibile nel fondo di cui all'articolo 44.*

---

**44.0.84**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il contributo di cui al comma 7, articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli importi alla tabella C, ad esclusione delle voci relative al Ministero degli affari esteri, fino a concorrenza dell'onere.*

---



**44.0.85**

TOFANI, GRILLOTTI, BONATESTA, SALERNO, DEMASI, ULIVI, CURTO, NOCCO,  
TAROLLI, CICCANTI, BARELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 85,794 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali cap - 3671), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.447;  
2007: - 50.447;  
2008: - 50.447.

---

**44.0.86**

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Al fine di contribuire a superare situazioni di disagio familiare all'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

«Nell'esercizio della funzione di consulenza e di assistenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'attività è svolta in collaborazione con un esperto indicato da associazioni che svolgono attività di mediazione familiare di cui all'articolo 342-ter del codice civile e, occorrendo, con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, indicate dalla Consulta».

---













